Marina d'Angerio, Guido Ascheri

GUIDA PRATICA

GIBILTERRA: DIRITTO SOCIETARIO, TRIBUTARIO E RESIDENZA

QUADERNI DI ASCHERI ACADEMY – N. 51 – 26 GIUGNO 2025

Coordinatore: Guido Ascheri

GLI AUTORI

MARINA D'ANGERIO

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Einaudi di Torino. Dottore Commercialista e Revisore Legale nonché Chartered Accountant ed Auditor in Inghilterra e Galles. Presso lo studio Ascheri & Partners si occupa di fiscalità internazionale, consulenza societaria, redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali. Marina è Partner e Trainee Solicitor nella Law Firm Ascheri Nelson Llp. Ha pubblicato Ebooks per Fisco e Tasse e per Ascheri Academy.

GUIDO ASCHERI

Coordinatore scientifico dello Studio Ascheri, ha insegnato alla Université Nice Sophia Antipolis, ha pubblicato libri per i tipi di IPSOA ed EBC, ed Ebooks per Fisco e Tasse. Ha fondato e diretto la rivista "Professione Azienda", premiata come opera ad alto contenuto culturale e scientifico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si occupa di consulenza tributaria e societaria internazionale. Guido Ascheri è Ragioniere Commercialista, Chartered Accountant e Trainee Solicitor nonché Designated member della law firm Ascheri Nelson LLP.

INDICE

1. SISTEMA LEGALE 1

Quadro generale 1

Ordinamento giudiziario 1

Nomina dei giudici e indipendenza 1

Legislazione rilevante 2

Autorità regolatorie e di vigilanza 2

Conformità internazionale e trasparenza 2

Meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie 3

2. STRUTTURE AZIENDALI 4

Panoramica generale 4

Private company limited by shares (Ltd) 4

Public company limited by shares (PLC) 4

Limited liability partnership (LLP) 5

Sole proprietorship 5

Branch di società estera 5

Società fiduciarie: trust e foundations 6

Protected cell company (PCC) 6

Vantaggi comuni 6

Conclusione 6

3. CREARE UNA PRESENZA DALL'ESTERO 8

Introduzione 8

Cos'è una stabile organizzazione? 8

Casi tipici di stabile organizzazione a Gibilterra 8

Implicazioni fiscali 8

Obblighi di registrazione e compliance 9

Aspetti operativi 9

Considerazioni strategiche e rischi 10

Conclusione 10

4. COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PRIVATA 11

Quadro generale 11

Tipologie di società a Gibilterra 11

1. Private company limited by shares (Ltd) 11

2. Public company limited by shares (PLC) 11

3. Company limited by guarantee (senza capitale azionario) 12

4. Unlimited company 12

5. Limited liability partnership (LLP) 13
6. Protected cell company (PCC) 13
Vantaggi della PCC a Gibilterra 14
Conclusione 15
7. Sole proprietorship 15
Considerazioni generali sulla scelta 15
5. RENDICONTAZIONE FINANZIARIA 17
Obblighi contabili e di rendicontazione a Gibilterra 17
Tenuta dei registri contabili 17
Annual accounts (bilancio annuale) 17
Categorie di rendicontazione 17
Revisione dei conti 18
Dichiarazione dei redditi (tax return) 18
Imposta sugli utili 19
Comunicazione annuale (confirmation statement) 19
Controlli e sanzioni 19
6. DIVULGAZIONE DELLE OPERAZIONI COMMERCIALI 20
Introduzione 20
Registro pubblico delle informazioni societarie 20
Eventi soggetti a obbligo di comunicazione 20
Registro beneficiari effettivi - beneficial ownership (BO) 21
Trasparenza rafforzata per entità regolamentate 21
Corporate governance e disclosure volontaria 21
Sanzioni per omissioni o false dichiarazioni 22
Conclusione 22
7. MEMBRI/AZIONISTI 23
Definizione e ruolo 23
Diritti fondamentali dei membri 23
Registro dei soci (register of members) 23
Trasferimento delle azioni 23
Classi di azioni 24
Assemblee dei soci 24
Responsabilità dei membri 24
Protezione dei diritti dei soci di minoranza 24
Patti parasociali a Gibilterra 24
Natura giuridica e opponibilità 25
Vantaggi 25
Limiti 25

Conclusione 26
8. REQUISITI MINIMI DI CAPITALE 27
Nessun capitale minimo obbligatorio 27
Capitale sottoscritto vs. versato 27
Considerazioni operative 27
9. AZIONISTI E DIRITTI DI VOTO 29
Definizione di azionista 29
Principio di proporzionalità 29
Tipologie di azioni e relativi diritti di voto 29
Personalizzazione nei diritti di voto 29
Partecipazione alle decisioni societarie 30
Voto elettronico e deleghe 30
Azionisti esteri 31
Tutela del socio di minoranza 32
Accordi di voto e controllo 32
Conclusione 32
10. RESTRIZIONI SETTORIALI 33
Settori regolamentati 33
Requisiti comuni nei settori regolamentati 33
Sanzioni in caso di attività non autorizzata 33
Altri settori sensibili 34
Conclusione 34
11. RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI ESTERI 35
Assenza di limitazioni alla proprietà straniera 35
Requisiti documentali e identificativi 35
Attività soggette a regolamentazione 35
Accesso a incentivi 35
Possibili eccezioni 36
Conclusione 36
12. ALTRI REQUISITI DI REGISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE 37
Monitoraggio delle modifiche societarie 37
Obblighi in materia di trasparenza fiscale 37
Obblighi di compliance settoriale 38
Accesso e pubblicità delle informazioni 38
Responsabilità e sanzioni 38
Conclusione 39
13. DIRETTORI 40
Nomina e requisiti 40
Responsabilità legali 40

Delega di poteri e board collettivo 41
Documentazione e obblighi di trasparenza 41
Nomina di corporate directors 41
Conflitto di interessi e doveri fiduciari 41
Conclusione 42
14. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 43
Struttura del consiglio 43
Nomina, rimozione e sostituzione dei membri 43
Indipendenza e accountability 43
Rapporti con l'assemblea e gli stakeholders 44
Continuità e successione 44
Conclusione 44
15. ISCRIVERSI COME SOCIETÀ PUBBLICA 45
Quando e perché diventare una PLC 45
Requisiti per l'iscrizione 45
Procedura di iscrizione 45
Obblighi e impatti post-iscrizione 46
Ritorno alla LTD (re-registration) 46
Conclusione 46
16. MEMBRI 47
Requisiti e diritti dei membri 47
Obblighi informativi e relazioni con la governance 47
Patti parasociali e risoluzione delle controversie tra soci 47
Nominee shareholders e trasparenza multilivello 48
Successione, trasmissione e vincoli sulle azioni 48
Conclusione 48
17. CAPITALE SOCIALE 49
Capitale iniziale e flessibilità 49
Opportunità strategiche nella definizione del capitale 49
Aumento e riduzione del capitale 49
Azioni non interamente liberate e versamenti parziali 50
Valorizzazione e contabilizzazione 50
Capitale nelle società pubbliche (PLC) 50
Conclusione 50
18. DIRITTO TRIBUTARIO 51
Imposta sulle società (corporate tax) 51
IVA (VAT) 51
Imposta di bollo (stamp duty) 52
Imposta sulle plusvalenze (capital gains tax) 52

Regole sulla sottocapitalizzazione....54
Prezzi di trasferimento....54
Tassazione dei redditi delle persone fisiche....54
Residenza fiscale a Gibilterra....54
Tassazione per i non residenti....55
Sistemi di tassazione alternativi....55
Soglie di esenzione....55
Regimi speciali....55
Conclusioni....58
19. CONTRIBUTI E PREVIDENZA (SOCIAL INSURANCE)....59
Incentivi fiscali....59
Conclusione....59
GLOSSARIO INGLESE – ITALIANO....i

Questo e-book è aggiornato al 26 giugno 2025.
Si segnala che la legislazione e la prassi amministrativa sono soggette a costanti aggiornamenti. Si invita pertanto a verificare eventuali modifiche normative o interpretative intervenute successivamente alla data di pubblicazione.

ASCHERI & PARTNERS, STUDIO COMMERCIALISTI

Presta, in collaborazione con altri professionisti, consulenza tributaria e societaria internazionale. Privilegiamo la collaborazione con gli studi professionali che all'interno della loro struttura non hanno una sezione specializzata per la consulenza internazionale. Il professionista mantiene sempre la titolarità dell'incarico professionale conferito dal suo cliente. La nostra mission consiste, inoltre: nell'assicurare la cura degli affari e degli interessi, spesso complessi, dei clienti in campo societario, tributario, finanziario e commerciale. Pianificazione fiscale internazionale, costituzione di società, servizi contabili, bilanci e dichiarazione dei redditi, tutela del patrimonio e passaggio generazionale.

ASCHERI NELSON, STUDIO LEGALE

Ascheri Nelson è uno studio legale con sede a Londra che offre consulenza legale qualificata, puntuale ed efficiente ai propri clienti. I nostri avvocati sono impegnati nella risoluzione delle controversie con integrità, responsabilità ed eccellenza, cercando sempre le migliori soluzioni attraverso il lavoro di squadra e la collaborazione. Prestiamo particolare attenzione alla comunicazione, alla capacità di risposta e ai dettagli, collaborando con terzi per raggiungere i migliori risultati. Il nostro studio vanta una visione internazionale e un team di avvocati e consulenti riconosciuti come leader nelle rispettive aree di competenza. Grazie alla loro esperienza, possiamo affrontare una vasta gamma di questioni legali, tra cui immobiliare, successioni, immigrazione, diritto del lavoro, leggi commerciali, contrattualistica e recupero crediti.

ASCHERI ACADEMY, FORMAZIONE PROFESSIONALE

La Ascheri Academy è specializzata nell'organizzazione di corsi di formazione professionale ed eventi, collaborando con una rete di professionisti e docenti qualificati. Forniamo formazione attraverso dispense e circolari online, incontri in aula con tutor e webinar a distanza. Organizziamo regolarmente riunioni professionali e conferenze aziendali per discutere e approfondire argomenti di particolare interesse. La formazione e l'apprendimento sono al centro della nostra visione e dei nostri valori. Crediamo nella crescita culturale e incoraggiamo coloro che desiderano formarsi e aggiornarsi durante tutta la loro carriera. Condividiamo gli strumenti per lo sviluppo dell'attività professionale e ne salvaguardiamo il patrimonio culturale.

Copyright © 2025 Ascheri Academy

Tutti i diritti riservati.

ISBN 978-1-916957-23-7

1. SISTEMA LEGALE

Quadro generale

Gibilterra è un territorio britannico d'oltremare situato all'estremità meridionale della Penisola Iberica. Sebbene sia soggetto alla sovranità del Regno Unito, Gibilterra gode di un elevato grado di autonomia, in particolare in materia fiscale, commerciale e legislativa. Il suo sistema giuridico è basato sulla *common law* inglese, integrata dalla legislazione locale adottata dal Parlamento di Gibilterra.

La *common law* è applicata per prassi, giurisprudenza e interpretazione dei principi generali, mentre le leggi locali forniscono regolamenti specifici per materie economiche, societarie, finanziarie e tributarie. L'influenza britannica garantisce una base solida di certezza giuridica, trasparenza e prevedibilità del diritto.

Ordinamento giudiziario

Il sistema giudiziario è strutturato in modo simile a quello del Regno Unito, ma con caratteristiche proprie:

- **La Corte Suprema di Gibilterra (Supreme Court):** ha giurisdizione primaria su materie civili, commerciali, familiari, penali e amministrative. Può giudicare anche su questioni costituzionali.
- **La Corte d'Appello (Court of Appeal for Gibraltar):** composta da giudici esterni di alto profilo, si riunisce periodicamente per valutare appelli provenienti dalla Corte Suprema. Ha il potere di confermare, modificare o annullare le sentenze.
- **La Magistrates' Court:** competente per le infrazioni penali minori, controversie civili sotto un certo valore soglia e udienze preliminari.
- **Privy Council di Londra (Judicial Committee):** è l'organo giurisdizionale più alto per i ricorsi finali, soprattutto in materie costituzionali, societarie complesse o che coinvolgono diritti fondamentali.

Nomina dei giudici e indipendenza

I giudici sono nominati formalmente dal Governatore di Gibilterra, su raccomandazione del Consiglio Giudiziario, ma godono di piena indipendenza nel loro operato. La loro condotta è regolata da codici etici simili a quelli del Regno Unito.

Legislazione rilevante

Il diritto societario e fiscale è regolato da una serie di leggi aggiornate e strutturate secondo principi internazionali:

- **Companies Act 2014**: disciplina la costituzione, il funzionamento, la governance, i doveri degli amministratori, la tenuta dei registri, e la liquidazione delle società.
- **Income Tax Act 2010:** stabilisce le imposte dirette e la territorialità del regime fiscale, incluse esenzioni e crediti d'imposta.
- **Financial Services Act 2019**: quadro normativo per banche, assicurazioni, società di investimento e fintech, compresi requisiti prudenziali, autorizzazioni e supervisione.
- **Insolvency Act 2011:** regola la procedura concorsuale e la liquidazione, sia volontaria che obbligatoria, con particolare attenzione ai creditori transfrontalieri.
- **Trusts Act e Foundations** Act: disciplinano strumenti di pianificazione patrimoniale e protezione degli asset.
- **Data Protection Act 2004** (aggiornato secondo GDPR UE): regolamenta la raccolta, l'elaborazione e la protezione dei dati personali, con obblighi per le società operanti in ambito digitale e internazionale.

Autorità regolatorie e di vigilanza

- **Gibraltar Financial Services Commission (GFSC):** principale ente di regolazione e supervisione di tutte le entità finanziarie. Emana linee guida, rilascia licenze e controlla la conformità alle normative AML/CFT.
- **Companies House**: gestisce la registrazione e la documentazione pubblica delle società. Tutti gli atti significativi devono essere depositati presso questo ente, inclusi bilanci, cambi amministrativi, modifiche statutarie.
- **Income Tax Office:** responsabile per l'amministrazione del regime fiscale, inclusa la riscossione delle imposte e la gestione dei crediti e delle detrazioni.

Conformità internazionale e trasparenza

Gibilterra è firmataria di numerosi accordi internazionali:

- **CRS (Common Reporting Standard):** scambio automatico di informazioni fiscali con oltre 100 giurisdizioni.
- **FATCA**: accordo bilaterale con gli Stati Uniti per lo scambio di dati fiscali sui cittadini e soggetti statunitensi.
- **AML/CFT:** piena conformità con gli standard del GAFI/FATF, incluse

le raccomandazioni per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
- **OCSE - Global Forum:** Gibilterra è soggetta a peer review per la trasparenza fiscale ed è ritenuta conforme agli standard internazionali, non essendo inclusa in alcuna lista nera dell'UE.

Meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie

Il quadro legale consente e incoraggia l'uso di metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR):

- **Arbitrato**: disciplinato da norme riconosciute a livello internazionale. Gli arbitrati possono essere vincolanti e riservati.
- **Mediazione**: meccanismo volontario supportato da mediatori qualificati. Particolarmente utile in ambito societario e commerciale.

Le clausole compromissorie possono essere inserite negli statuti societari o nei contratti con partner e fornitori.

2. STRUTTURE AZIENDALI

Panoramica generale

Gibilterra offre una gamma di strutture aziendali flessibili e competitive, ideali per investitori locali e internazionali. La giurisdizione è particolarmente apprezzata per la rapidità di costituzione delle società, il basso livello di burocrazia e l'accesso a un quadro normativo chiaro e allineato agli standard internazionali.

Private company limited by shares (Ltd)

È la forma societaria più diffusa a Gibilterra, scelta per la sua semplicità amministrativa e la protezione patrimoniale che offre agli azionisti.

- **Responsabilità**: limitata all'importo sottoscritto nel capitale sociale.
- **Numero di soci**: da 1 a 50, possono essere sia persone fisiche che giuridiche, anche non residenti.
- **Capitale minimo:** nessun requisito minimo legale, è frequente l'emissione di una sola azione da GIP1.
- **Amministrazione**: minimo un direttore, persona fisica o giuridica. Non vi è obbligo di nomina di un segretario, ma è consigliato.
- **Registrazione**: presso Companies House. È necessario presentare l'atto costitutivo e gli articoli di associazione.
- **Rendicontazione**: obbligo annuale di bilancio, dichiarazione dei beneficiari effettivi, e conferma annuale (*Confirmation Statement ex annual return*).
- **Vantaggi**: ideale per operare internazionalmente, detenere asset, o come veicolo di holding. È la forma preferita per startup, family office e gruppi societari.

Public company limited by shares (PLC)

Struttura destinata a società che intendono raccogliere capitali dal pubblico o accedere a mercati regolamentati.

- **Capitale sociale minimo:** GIP20.500, con almeno il 25% versato su ciascuna azione al momento dell'emissione.
- **Numero minimo di amministratori:** 2.
- **Numero minimo di azionisti**: 7.
- **Segretario della società:** Obbligatorio; deve possedere competenze ed esperienza adeguate a svolgere le funzioni di segretario di una società pubblica.
- **Certificato per iniziare l'attività:** La società deve ottenere un

"*Certificate to Commence Business*" dal Registrar presso la Companies House di Gibilterra prima di poter iniziare le operazioni

- **Assemblea generale annuale (AGM):** Obbligatoria entro 18 mesi dalla costituzione e successivamente almeno una volta ogni 15 mesi
- **Revisione contabile:** Obbligatoria; le PLC non possono beneficiare delle esenzioni previste per le piccole o medie imprese.
- **Quotazione**: possono essere quotate presso mercati regolamentati, come il Gibraltar Stock Exchange (GSX).
- **Utilizzo**: adatte per fondi di investimento, gruppi industriali, infrastrutture, operazioni internazionali complesse.

Limited liability partnership (LLP)

Struttura ibrida con caratteristiche di partnership ma responsabilità limitata dei membri.

- **Numero minimo di membri:** due. Non vi è limite massimo.
- **Responsabilità**: ciascun membro è responsabile solo nei limiti del contributo fornito.
- **Vantaggi**: utile per studi professionali, strutture consortili e joint venture internazionali.
- **Contabilità**: obbligo di tenuta dei registri e presentazione di conti annuali.
- **Fiscalità**: generalmente trasparente, con i redditi imputati direttamente ai membri.

Sole proprietorship

La forma più semplice e meno regolamentata, destinata a persone fisiche che svolgono attività economiche in proprio.

- **Responsabilità**: illimitata. Il titolare risponde con il proprio patrimonio personale.
- **Registrazione**: richiesta presso il Department of Employment.
- **Utilizzo**: adatta per freelance, piccoli commercianti e attività artigianali.
- **Limitazioni**: non ha personalità giuridica distinta dal titolare.

Branch di società estera

Permette a una società costituita all'estero di operare direttamente a Gibilterra senza creare una nuova entità giuridica.

- **Registrazione**: presso Companies House, con documentazione autenticata della casa madre (atto costitutivo, bilanci, lista degli amministratori).
- **Responsabilità**: piena in capo alla casa madre.

- **Requisiti**: nomina di un rappresentante locale, tenuta di registri aggiornati.
- **Vantaggi**: utile per testare il mercato o per progetti temporanei.

Società fiduciarie: trust e foundations

Utilizzate per la gestione e la protezione del patrimonio, con finalità di pianificazione successoria, protezione da creditori o filantropia.

- **Trust**: relazione fiduciaria regolata dal Trusts Act. Il trustee detiene e gestisce i beni nell'interesse di uno o più beneficiari. I trust possono essere revocabili o irrevocabili.
- **Foundation**: entità giuridica autonoma con proprio statuto. Può avere scopi familiari, commerciali o caritatevoli. Meno flessibile del trust ma più adatta a contesti internazionali con sistemi civilistici.

Protected cell company (PCC)

Organismo societario che consente di creare comparti separati all'interno della stessa entità.

- **Struttura**: una società madre (core) e più celle giuridicamente segregate.
- **Utilizzo**: molto usata per fondi di investimento, assicurazioni captive, e strutture a progetto.
- **Vantaggi**: ogni cella è separata giuridicamente, evitando rischi di contaminazione patrimoniale tra celle.

Vantaggi comuni

- **Costituzione rapida:** spesso entro 24-48 ore con agenti autorizzati.
- **Sistema fiscale competitivo**: esenzione su redditi esteri, nessuna imposta su dividendi e plusvalenze.
- **Riservatezza e protezione patrimoniale,** con obblighi di trasparenza per i soli beneficiari effettivi.
- **Supporto professionale locale:** avvocati, commercialisti, fiduciari.
- **Gestione remota**: possibile amministrare la società interamente da remoto con strumenti digitali.

Conclusione

Le strutture societarie a Gibilterra rispondono a una vasta gamma di esigenze operative, fiscali e strategiche. La scelta della tipologia più adatta dipende dalla natura dell'attività, dal livello di responsabilità desiderato, dalla necessità di accedere a capitali esterni e dal grado di riservatezza richiesto.

La versatilità e trasparenza del quadro normativo rendono Gibilterra una delle giurisdizioni più competitive per la pianificazione societaria internazionale.

3. CREARE UNA PRESENZA DALL'ESTERO

Introduzione

Per imprese estere che desiderano operare nel mercato britannico d'oltremare senza costituire una nuova entità giuridica locale, Gibilterra offre l'opzione di una stabile organizzazione (*Permanent Establishment, PE*), comunemente realizzata tramite l'apertura di una branch o attraverso una presenza commerciale continuativa.

Cos'è una stabile organizzazione?

La stabile organizzazione è una presenza fissa d'affari mediante la quale una società non residente esercita, in tutto o in parte, la propria attività economica in Gibilterra. È definita dal diritto fiscale e non necessariamente coincide con una persona giuridica distinta.

Secondo l'articolo 5 del Modello OCSE, una stabile organizzazione può consistere in:

- una sede di direzione
- una succursale (branch)
- un ufficio permanente
- una fabbrica
- un'officina o laboratorio
- un sito estrattivo (miniere, cave, pozzi di petrolio)

Inoltre, la presenza di agenti dipendenti che concludono contratti in nome della società estera può costituire una PE, anche in assenza di una struttura fisica formale.

Casi tipici di stabile organizzazione a Gibilterra

- Uffici commerciali locali per la gestione di clienti, fornitori e contratti
- Rappresentanze permanenti con personale assunto localmente
- Unità operative impiegate per gestire servizi, progetti o attività logistiche
- Hub regionali per il coordinamento di attività in Europa, Nord Africa o America Latina

Implicazioni fiscali

La stabile organizzazione è soggetta a tassazione unicamente sui redditi generati a Gibilterra. Gli obblighi fiscali includono:

- Presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (corporate tax

return)
- Tenuta di registri contabili separati per le attività locali
- Pagamento dell'imposta sul reddito delle società al 15% (in vigore dal 1° luglio 2024)
- Potenziale applicazione di ritenute in caso di pagamenti a soggetti non residenti (solo in casi specifici)

Importante: i redditi della casa madre estera non sono soggetti a tassazione a Gibilterra, né sono previsti obblighi di ritenuta su dividendi, royalty o interessi pagati all'estero.

Obblighi di registrazione e compliance

Le imprese che intendono operare come stabile organizzazione devono:
- Registrarsi presso Companies House come "*Overseas Company Establishment"*;
- Fornire documentazione autenticata (atto costitutivo, statuto, bilanci recenti della casa madre)
- Nominare un rappresentante legale locale con domicilio a Gibilterra
- Aggiornare annualmente i dati societari e notificare variazioni sostanziali
- Mantenere una sede legale e una documentazione contabile consultabile dalle autorità

Aspetti operativi

- È consigliata l'apertura di un conto bancario locale per facilitare la gestione dei pagamenti e la trasparenza fiscale
- È possibile assumere personale locale, previa registrazione presso il Department of Employment
- Le imprese possono affittare locali o uffici condivisi (co-working, virtual office), purché vi sia una presenza effettiva e documentabile
- Vantaggi della Stabile Organizzazione a Gibilterra
- Nessun requisito di capitale minimo o obbligo di costituzione di una nuova società
- Semplificazione amministrativa rispetto alla creazione di una full subsidiary
- Flessibilità contrattuale: può operare in nome proprio o per conto della casa madre
- Accesso ai servizi bancari e finanziari locali con standard internazionali
- Trattamento fiscale favorevole: tassazione territoriale e nessuna imposta su profitti esteri

Considerazioni strategiche e rischi

Prima di istituire una Permanent Establishment (PE) a Gibilterra, è fondamentale:

- Verificare se l'attività prevista rientra effettivamente nei criteri OCSE per la definizione di stabile organizzazione
- Analizzare i rischi di permanenza fiscale non intenzionale (es. personale operativo che svolge atti decisionali)
- Valutare l'impatto nei paesi d'origine e le eventuali implicazioni con le convenzioni contro le doppie imposizioni
- Evitare strutture troppo leggere che possano essere considerate elusive da altre giurisdizioni

Conclusione

La creazione di una stabile organizzazione a Gibilterra rappresenta una scelta flessibile ed economicamente vantaggiosa per imprese estere che desiderano testare il mercato, gestire operazioni commerciali regionali o fornire servizi senza dover costituire una società autonoma. La normativa fiscale chiara e il contesto legale favorevole rendono questa giurisdizione una piattaforma ideale per l'espansione internazionale.

4. COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PRIVATA

Quadro generale

Costituire una società privata a Gibilterra significa creare un'entità giuridica autonoma e flessibile, regolata dal Companies Act 2014, che disciplina tutti gli aspetti formali e operativi delle società commerciali.

Le società private limitate da azioni (Private Company Limited by Shares - Ltd) sono la struttura più utilizzata per attività economiche, holding patrimoniali, investimenti e consulenze internazionali.

Tipologie di società a Gibilterra

1. Private company limited by shares (Ltd)

La Private Company Limited by Shares è senza dubbio la forma societaria più utilizzata a Gibilterra, apprezzata per la sua flessibilità e per la responsabilità patrimoniale limitata degli azionisti. Questa struttura prevede un capitale suddiviso in azioni, che possono essere detenute anche da un solo azionista, rendendola ideale per piccole e medie imprese, imprenditori individuali o gruppi familiari. La società, una volta registrata presso Companies House di Gibilterra, acquisisce personalità giuridica autonoma, il che significa che può possedere beni, contrarre obbligazioni e comparire in giudizio indipendentemente dai suoi membri.

La gestione può essere affidata a un solo direttore, che non è obbligatoriamente residente a Gibilterra; ciò la rende molto attrattiva anche per investitori stranieri. Sebbene il segretario societario non sia obbligatorio per legge, è generalmente consigliato, soprattutto se si desidera garantire una maggiore fluidità nella gestione della compliance e dei rapporti con le autorità locali. Le Private Ltd possono essere utilizzate in diversi contesti: dalla gestione di patrimoni personali e familiari, all'attività di consulenza, passando per società operative, holding, agenzie commerciali e veicoli di investimento. La tassazione sulle società a Gibilterra, confermata anche per il 2025, è del 12,5% sugli utili derivanti da attività svolte localmente.

2. Public company limited by shares (PLC)

La PLC è concepita per realtà più strutturate, che mirano alla raccolta di capitale su larga scala, sia attraverso investitori istituzionali che tramite l'eventuale quotazione in borsa. A differenza della Ltd, qui il capitale sociale minimo richiesto è di GIP20.500, di cui almeno il 25% deve essere versato prima della costituzione. Le esigenze di governance sono più stringenti: è

necessario nominare almeno due amministratori e un company secretary qualificato, spesso con una solida esperienza legale o contabile.

Questa società è soggetta a obblighi di trasparenza ben più rigorosi: revisione contabile obbligatoria, bilanci pubblici e una struttura interna che garantisca un'adeguata tutela degli investitori.

Le PLC trovano applicazione nei fondi di investimento, nelle strutture finanziarie internazionali, nelle operazioni di private equity e, più in generale, nei progetti che prevedono una significativa raccolta di capitali o l'emissione di strumenti finanziari complessi, come obbligazioni. Gibilterra ospita una propria borsa – la Gibraltar Stock Exchange – che, sebbene non ampia quanto quelle di altri centri finanziari, può rappresentare una valida opzione per emissioni su scala europea.

3. Company limited by guarantee (senza capitale azionario)

Questa forma giuridica è destinata a soggetti non commerciali, come associazioni culturali, enti benefici, organizzazioni non governative e fondazioni. A differenza delle società con capitale azionario, qui non vengono emesse azioni e i membri non acquistano quote societarie, bensì si impegnano a garantire la solvibilità della società con un contributo simbolico – spesso poche sterline – in caso di scioglimento della società.

La struttura giuridica è molto utile per separare la responsabilità personale degli aderenti dalle obbligazioni dell'organizzazione, mantenendo al contempo una gestione ordinata e trasparente.

Nonostante non persegua fini di lucro, una Company Limited by Guarantee può comunque svolgere attività economiche, purché i proventi siano reinvestiti negli scopi statutari. A Gibilterra è una forma spesso adottata da enti sportivi, associazioni scolastiche, fondazioni caritatevoli e iniziative a sfondo culturale o sociale.

4. Unlimited company

Molto rara e utilizzata solo in casi specifici, l'Unlimited Company si caratterizza per l'assenza del limite alla responsabilità dei soci: tutti i membri rispondono personalmente e illimitatamente per i debiti della società. Per questo motivo viene utilizzata quasi esclusivamente in contesti di fiducia assoluta tra i soci, come all'interno di gruppi societari consolidati o per strutture particolari legate alla pianificazione fiscale, laddove si voglia evitare la disclosure pubblica dei conti societari.

La sua principale attrattiva, infatti, sta nel fatto che – se non svolge attività regolamentate – non è obbligata a depositare i bilanci pubblicamente, a patto che l'attività sia svolta integralmente all'estero. Tuttavia, i rischi potenziali legati alla responsabilità personale la rendono una scelta da valutare con estrema attenzione, non è quasi mai utilizzata da investitori privati o PMI.

5. Limited liability partnership (LLP)

L'LLP è una forma ibrida molto interessante, che combina gli aspetti organizzativi delle società di capitali con la fiscalità e la flessibilità delle partnership. È un'entità dotata di personalità giuridica distinta, i cui membri – chiamati partners – beneficiano della responsabilità limitata, pur mantenendo un'ampia autonomia nella gestione.
La caratteristica distintiva della LLP è la fiscalità trasparente: non è la società a pagare le imposte, bensì ciascun partner sulla propria quota di utile. Questo rende la struttura particolarmente adatta a studi professionali associati (commercialisti, avvocati, ingegneri), joint ventures, consorzi, collaborazioni temporanee o gruppi di lavoro internazionali. La costituzione e la gestione della LLP a Gibilterra sono snelle, e le formalità burocratiche sono contenute, rendendola competitiva rispetto ad altri ordinamenti.

6. Protected cell company (PCC)

La Protected Cell Company è una struttura societaria altamente specializzata, introdotta a Gibilterra attraverso la legge del 2001 (Protected Cell Companies Act) e aggiornata negli anni per riflettere le migliori prassi internazionali in materia di segregazione patrimoniale e gestione del rischio.

È progettata principalmente per settori come i servizi finanziari, assicurativi, gestione del risparmio e operazioni multi-progetto o multi-investitore.

La PCC è un'entità unica dal punto di vista legale, ma è suddivisa internamente in una struttura modulare composta da:

- Il core rappresenta la base legale della società. È il soggetto iscritto al registro delle imprese e dotato di personalità giuridica propria. Al suo interno risiedono:
  - gli organi di governance (direttori, segretario, statuto),
  - l'infrastruttura amministrativa e contabile,
  - i contratti e le passività che non sono assegnati a una specifica cella,
  - il capitale iniziale minimo per la costituzione della società.

Il core è il “contenitore giuridico” entro il quale operano le celle, ma non assume la responsabilità per le attività delle stesse, né le celle sono responsabili per le passività del core, a meno che non vi sia espressamente indicato nei contratti.

Le celle sono unità patrimoniali separate all’interno della PCC. Ogni cella ha:

- un proprio nome distintivo (es. “PCC Ltd – Cell Alpha”),
- un bilancio autonomo,
- una propria linea di attività, investitori, clienti o progetti,
- conti bancari separati,
- contratti specifici e isolati da quelli delle altre celle.

Nonostante le celle non abbiano personalità giuridica autonoma, la legge riconosce loro una segregazione patrimoniale effettiva: il patrimonio e le obbligazioni di ciascuna cella sono giuridicamente protetti rispetto alle altre celle e rispetto al core.

Vantaggi della PCC a Gibilterra

1. **Segregazione patrimoniale forte e riconosciuta dalla legge**

I creditori di una cella non possono rivalersi sulle attività delle altre celle o del core. Questo riduce il rischio sistemico e tutela ogni comparto da fallimenti o contenziosi esterni legati a celle distinte.

2. **Efficienza operativa ed economica**

Rispetto alla creazione di più società distinte, una PCC consente di ridurre costi di costituzione, gestione, reporting, e auditing, mantenendo però l’equivalente livello di separazione contabile e giuridica interna.

3. **Flessibilità contrattuale e operativa**

Ogni cell può operare in modo autonomo e indipendente rispetto alle altre, con un patrimonio completamente segregato: gli asset di una cell non possono in alcun modo essere utilizzati per soddisfare obbligazioni riferibili ad altre cell o al core.

4. **Benefici fiscali**

A Gibilterra, le società (incluse le PCC) sono tassate al 12,5% sugli utili derivanti da attività locali. Se una cella non ha base imponibile a Gibilterra o opera esclusivamente verso l’estero, può beneficiare di esenzione totale dalla tassazione locale, a patto che sia gestita in conformità alla normativa

internazionale (inclusi i requisiti di sostanza economica dove richiesto).

5. Attrattività per investitori

Le celle possono essere usate per attrarre investitori in comparti diversi, garantendo loro la sicurezza che il loro capitale è protetto da rischi derivanti da altri progetti o attività.

6. Soluzione ideale per fondi multi-comparto e captive insurance

Nel settore finanziario e assicurativo, la PCC permette la creazione di fondi con comparti a gestione separata, oppure di veicoli assicurativi che rispondono in modo individuale per ciascun cliente assicurato o ramo operativo, con grande trasparenza e compliance.

Conclusione

La Protected Cell Company è una delle soluzioni più sofisticate offerte dal diritto societario di Gibilterra. Rappresenta una scelta strategica per strutture che necessitano di compartimentazione interna, gestione efficiente del rischio e ottimizzazione fiscale. La sua validità è ampiamente riconosciuta a livello internazionale, e la normativa di Gibilterra offre un quadro stabile, moderno e conforme agli standard OCSE.

7. Sole proprietorship

Infine, la forma più semplice e basilare per esercitare un'attività a Gibilterra è la Sole Proprietorship, equivalente alla ditta individuale. Non costituisce un soggetto giuridico distinto rispetto alla persona fisica del titolare, che risponde illimitatamente con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni contratte nell'ambito dell'attività.
È la forma prediletta da freelance, consulenti, artigiani e piccoli commercianti, grazie alla rapidità di apertura e alla semplicità gestionale. Non richiede l'iscrizione presso il Companies House, ma solo la registrazione presso il Department of Employment. Tuttavia, la mancanza di separazione patrimoniale e la responsabilità illimitata la rendono inadatta a operazioni complesse o con rischi elevati.

Considerazioni generali sulla scelta

La scelta della struttura societaria più adatta dipende da:

- Numero di soci e obiettivo dell'attività
- Necessità di protezione patrimoniale
- Accesso a capitale di terzi o pubblico

- Strategia fiscale e livello di reporting desiderato
- Presenza di asset da segregare o attività da compartimentare

La Private Company Limited by Shares rappresenta la soluzione standard per la maggior parte delle attività imprenditoriali grazie alla sua semplicità, economicità e protezione giuridica. Tuttavia, Gibilterra offre soluzioni versatili anche per scenari più sofisticati.

5. RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

Obblighi contabili e di rendicontazione a Gibilterra

Tutte le società costituite a Gibilterra sono soggette a obblighi contabili e di rendicontazione, disciplinati dal Companies Act 2014 e dalle normative fiscali locali. La rendicontazione finanziaria garantisce la trasparenza, la conformità normativa e l'integrità fiscale delle entità giuridiche registrate.

Tenuta dei registri contabili

- Le società devono mantenere registri contabili aggiornati che riflettano in modo accurato le entrate, le uscite, gli attivi e i passivi dell'impresa.
- È necessario conservare la documentazione giustificativa (fatture, contratti, ricevute, estratti bancari) in formato cartaceo o digitale.
- I documenti devono essere conservati per almeno 6 anni, anche in caso di cessazione dell'attività.
- Devono essere disponibili presso la sede legale o un indirizzo notificato, accessibile in caso di ispezione da parte delle autorità fiscali o regolatorie.

Annual accounts (bilancio annuale)

- Le società devono redigere e depositare annualmente il bilancio d'esercizio presso il Registrar of Companies.
- I bilanci devono essere approvati dagli amministratori e firmati da almeno uno di essi.
- Devono essere accompagnati da una dichiarazione che confermi la veridicità e la completezza delle informazioni.
- I componenti minimi del bilancio includono:
    - Stato patrimoniale (Balance Sheet);
    - Conto economico (Profit and Loss Account);
    - Relazione degli amministratori (Directors' Report), obbligatoria per le società medio-grandi;
    - Relazione del revisore (Audit Report), ove applicabile

Categorie di rendicontazione

Il Companies Act distingue le imprese per dimensioni economiche, determinando l'obbligo o l'esenzione dalla revisione:

Microimprese:

Fatturato annuo < GIP632.000
Totale attivo < GIP316.000
Max 10 dipendenti
Possono depositare un bilancio molto semplificato

Piccole imprese:

Fatturato < GIP10,2 milioni
Totale attivo < GIP5,1 milioni
Max 50 dipendenti
Possono presentare un bilancio abbreviato ed evitare l'audit

Medie e grandi imprese:

Devono predisporre un bilancio completo, con audit obbligatorio

Revisione dei conti

- La revisione contabile (audit) è obbligatoria per:
  - PLC e società quotate
  - Entità regolamentate (banche, assicurazioni, fondi, crypto)
  - Imprese che superano due su tre dei limiti previsti per le piccole imprese

- I revisori devono:
  - Essere autorizzati dal Gibraltar Financial Services Commission (GFSC)
  - Avere competenze in IFRS o UK GAAP, a seconda del framework adottato dalla società

Dichiarazione dei redditi (tax return)

- Tutte le società registrate a Gibilterra devono presentare annualmente la Corporate Tax Return (CT1) all'Income Tax Office.
- La dichiarazione deve includere:
  - Dati societari aggiornati
  - Stato patrimoniale e conto economico
  - Dettaglio dei redditi imponibili generati a Gibilterra
- Deve essere presentata entro 9 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- Anche in assenza di redditi imponibili, è obbligatoria la trasmissione della dichiarazione a fini statistici e regolatori.

Imposta sugli utili

- L'aliquota ordinaria è del 15% sui profitti generati localmente (in vigore dal 1° luglio 2024).
- Non sono tassati:
    - Profitti esteri
    - Dividendi ricevuti da società non residenti
    - Plusvalenze su cessioni di partecipazioni (CGT non applicata)
- Le perdite fiscali possono essere riportate in avanti senza limiti temporali.

Comunicazione annuale (confirmation statement)

- Il Confirmation Statement (ex Annual Return) è un documento obbligatorio da presentare una volta all'anno, a conferma che i dati societari registrati siano aggiornati.
- Deve includere:
    - Informazioni su amministratori, segretari, azionisti
    - Dettagli sulle classi di azioni e diritti connessi
    - Eventuali modifiche intervenute nel periodo di riferimento

Controlli e sanzioni

- Il mancato deposito dei bilanci o del tax return può comportare:
    - Sanzioni amministrative automatiche
    - Ingiunzioni da parte del Registrar
    - Rimozione della società dal registro per inattività
- In caso di irregolarità gravi o recidive, possono essere avviate azioni penali contro gli amministratori

6. DIVULGAZIONE DELLE OPERAZIONI COMMERCIALI

Introduzione

La normativa societaria di Gibilterra prevede obblighi di trasparenza e pubblicità per garantire un ambiente d'affari affidabile, conforme agli standard internazionali. Le società devono fornire informazioni aggiornate sulle proprie operazioni, assetti proprietari, amministratori e cambiamenti rilevanti. Tali obblighi si articolano in comunicazioni verso il Registrar of Companies e, per le entità regolamentate, anche verso le autorità di vigilanza settoriali.

Registro pubblico delle informazioni societarie

- Tutte le società registrate a Gibilterra sono tenute a fornire e mantenere aggiornati i seguenti dati presso il Registrar of Companies:
    - Denominazione legale e numero di registrazione
    - Sede legale
    - Nomi e indirizzi dei direttori e del segretario
    - Elenco delle persone che esercitano controllo sulla società (possiedono il 25% delle azioni
    - Dettagli sul capitale sociale emesso e autorizzato
    - Informazioni su eventuali ipoteche (charges) registrate su assets societari

- Queste informazioni sono disponibili per consultazione pubblica salvo eccezioni per questioni di sicurezza o riservatezza legale.

Eventi soggetti a obbligo di comunicazione

Le società devono notificare tempestivamente al Registrar:

- Modifica dell’indirizzo della sede legale
- Nomina, dimissioni o modifiche ai dati di segretari e amministratori
- Variazioni nel capitale sociale (es. nuove emissioni, riduzioni, trasferimenti rilevanti)
- Cambiamenti nello statuto o negli articoli sociali
- Trasferimenti di proprietà significativi o cambiamenti di controllo societario
- Creazione o soddisfazione di ipoteche su assets societari (charges over assets)

Registro beneficiari effettivi - beneficial ownership (BO)

- Gibilterra applica le direttive europee Antiriciclaggio AMLD sul registro dei beneficiari effettivi (Persons with Significant Control - PSC).
- Ogni società deve tenere un registro interno dei beneficiari effettivi, ovvero le persone fisiche che:
  - Detengono direttamente o indirettamente più del 25% delle azioni o dei diritti di voto;
  - Hanno il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori;
  - Esercitano influenza significativa o controllo sulla società.
- Il registro PSC deve essere obbligatoriamente comunicato al Registrar of Companies ed è consultabile pubblicamente.
- In assenza di un beneficiario effettivo identificabile (es. quando nessun soggetto detiene più del 25%), il registro non può rimanere vuoto. In tal caso, la dicitura ufficiale da riportare è:
  - "*The company has not identified any registrable person or registrable relevant legal entity in relation to the company".*
- Il mancato aggiornamento del registro PSC o la comunicazione di informazioni inesatte può comportare sanzioni civili e penali per gli amministratori e per i soggetti che omettono la notifica.

Trasparenza rafforzata per entità regolamentate

- Le imprese operanti nei settori bancario, assicurativo, giochi online, criptovalute e investimenti devono fornire:
  - Informazioni più dettagliate sulla governance
  - Strutture di gruppo e schemi di controllo multilivello
  - Policy di risk management e internal control
- Le autorità competenti (es. GFSC) possono richiedere audit interni, relazioni di conformità e notifiche su eventi significativi.

Corporate governance e disclosure volontaria

- Sebbene molte società private non siano obbligate a rendere pubbliche le relazioni di gestione, la buona governance consiglia:
  - Pubblicazione di un profilo aziendale
  - Indicazione delle policy ESG o CSR
  - Comunicazioni volontarie su performance o iniziative strategiche
- La trasparenza può migliorare la reputazione aziendale e l'accesso a investitori internazionali.

Sanzioni per omissioni o false dichiarazioni

- La mancata comunicazione di cambiamenti rilevanti può comportare:
    - Sanzioni pecuniarie
    - Ispezioni straordinarie o sospensione dell'attività
    - Cancellazione della società dal registro in casi gravi o persistenti

Conclusione

La normativa di Gibilterra in materia di divulgazione commerciale mira a bilanciare riservatezza societaria e trasparenza economica. Un corretto adempimento degli obblighi di disclosure non solo evita sanzioni, ma rafforza l'affidabilità della società verso investitori, autorità e controparti commerciali. Una governance trasparente rappresenta un asset strategico in un mercato competitivo e regolamentato come quello internazionale.

7. MEMBRI/AZIONISTI

Definizione e ruolo

I membri di una società a Gibilterra sono i titolari delle azioni emesse dalla società e, quindi, i proprietari legali ed economici della stessa. Sono anche comunemente definiti "azionisti" (shareholders) nelle società limited by shares (Ltd). I membri esercitano i loro diritti nelle assemblee generali e sono essenziali nel determinare la direzione strategica della società, soprattutto per decisioni che richiedono una delibera straordinaria.

Diritti fondamentali dei membri

I diritti degli azionisti variano a seconda della classe di azioni detenuta ma, in generale, includono:

- Il diritto di voto nelle assemblee generali (una azione = un voto, salvo disposizioni diverse);
- Il diritto a ricevere dividendi proporzionali alla quota posseduta;
- Il diritto a partecipare alla ripartizione del patrimonio netto in caso di liquidazione;
- Il diritto di ispezionare determinati registri societari (incluso il registro dei soci);
- Il diritto di convocare un'assemblea straordinaria se detengono almeno il 10% del capitale.

Registro dei soci (register of members)

- Ogni società deve tenere un registro aggiornato dei membri, contenente:
    - Nomi completi e indirizzi degli azionisti.
    - Numero e classe delle azioni possedute;
    - Data di acquisizione o trasferimento delle azioni.
- Il registro è un documento formale consultabile dagli altri membri e, su richiesta, anche da terzi legittimati.

Trasferimento delle azioni

- Le azioni possono essere trasferite tra membri o a nuovi soggetti secondo le modalità previste dagli Articles of Association.
- Le Private Companies Ltd possono includere clausole di pre-emption o di lock-up che limitano la libera trasferibilità delle azioni.
- Il trasferimento deve essere registrato nel registro dei soci e notificato al Registrar, se comporta variazioni significative.

Classi di azioni

- Le società possono emettere diverse classi di azioni, ad esempio:
  - Azioni ordinarie (con pieni diritti di voto e dividendo);
  - Azioni privilegiate (con priorità su dividendi e capitale);
  - Azioni senza diritto di voto;
  - Azioni con diritti condizionati o convertibili.
- Le caratteristiche specifiche devono essere riportate nello statuto e nei certificati azionari.

Assemblee dei soci

- L'Assemblea Generale Annuale (AGM) è richiesta per le società pubbliche e consigliata per le private.
- Le decisioni possono essere adottate:

- Con delibere ordinarie (maggioranza semplice);
  - Con delibere straordinarie (maggioranza qualificata, tipicamente 75%).
- Le assemblee possono svolgersi anche a distanza se previsto dallo statuto.

Responsabilità dei membri

- La responsabilità dei membri di una Private Company Ltd è limitata all'importo sottoscritto nelle azioni possedute.
- I membri non rispondono personalmente dei debiti societari, salvo in casi di abuso, frode o insolvenza fraudolenta.

Protezione dei diritti dei soci di minoranza

- I membri di minoranza possono fare ricorso al tribunale in caso di condotta oppressiva da parte della maggioranza.
- È possibile richiedere provvedimenti cautelari o la liquidazione della società in casi estremi.

Patti parasociali a Gibilterra

A Gibilterra, i patti parasociali (shareholders' agreements) sono pienamente legittimi e giuridicamente vincolanti tra le parti che li sottoscrivono, purché non siano in contrasto con la legge o con lo statuto societario (Articles of Association). Tali accordi sono considerati strumenti utili per disciplinare rapporti interni tra soci, strategie di governance, clausole di uscita e gestione di eventuali conflitti.

Contenuti tipici di un patto parasociale:

- Clausole di lock-up: impediscono il trasferimento delle azioni per un certo periodo di tempo.
- Clausole di prelazione pre-emption: danno il diritto di prelazione agli altri soci in caso di cessione di azioni.
- Clausole di drag-along e tag-along:
    - **Drag-along:** consentono alla maggioranza di forzare la vendita dell'intera società.
    - **Tag-along:** tutelano i soci di minoranza concedendo loro il diritto di vendere alle stesse condizioni offerte alla maggioranza.
- Accordi su nomine nei consigli di amministrazione: assegnano a determinati soci il diritto di nominare amministratori o dirigenti.
- Politiche sui dividendi: definiscono in anticipo criteri di distribuzione degli utili.
- Piani di uscita (exit strategies): come Initial Public Offering (IPO), vendita di controllo o liquidazione programmata.

Natura giuridica e opponibilità

- Il patto parasociale ha natura contrattuale: non modifica l'atto costitutivo né è automaticamente opponibile ai terzi o alla società, salvo che venga recepito anche nello statuto.
- Per rafforzarne l'efficacia, è consigliabile:
    - Integrarne i contenuti negli Articles of Association;
    - Prevedere penali o clausole risolutive in caso di violazione;
    - Depositarne copia presso i consulenti legali della società.

Vantaggi

- Maggiore stabilità tra soci;
- Chiarezza nei rapporti di potere e nei meccanismi decisionali;
- Tutela per i soci di minoranza e prevenzione di conflitti.

Limiti

- Non può prevalere su disposizioni imperative del diritto societario di Gibilterra;
- Può essere annullabile se in contrasto con la legge, l'ordine pubblico o i diritti di terzi.

Conclusione

La figura del membro o azionista in una società a Gibilterra è centrale nel sistema di governance e rappresenta il nucleo proprietario dell'entità. La flessibilità concessa dallo statuto permette di strutturare i diritti in modo personalizzato, ma sempre nel rispetto delle norme di legge e dei principi di equità societaria. Una gestione trasparente e aggiornata del registro dei soci è fondamentale per la legittimità delle decisioni aziendali e per la fiducia di investitori e partner.

8. REQUISITI MINIMI DI CAPITALE

Nessun capitale minimo obbligatorio

A differenza di molte altre giurisdizioni, a Gibilterra non esiste un requisito minimo di capitale sociale per la costituzione di una Private Company Limited by Shares (Ltd). Questo approccio rende il territorio particolarmente attrattivo per startup, piccole imprese e progetti internazionali con esigenze flessibili. In pratica:

- È possibile costituire una società anche con un capitale di GIP1;
- Le azioni possono essere interamente liberate al momento dell'emissione o rimandare il versamento (unpaid capital), secondo quanto stabilito negli Articles of Association;
- Le azioni possono essere emesse in qualsiasi valuta.

Capitale sottoscritto vs. versato

- Capitale sottoscritto (subscribed capital): è l'importo che i soci si impegnano a conferire alla società.
- Capitale versato (paid-up capital): è la somma effettivamente già versata dai soci.
- La distinzione è importante soprattutto in termini di responsabilità: i soci rispondono fino all'ammontare del capitale sottoscritto ma non ancora versato.

Considerazioni operative

Anche in assenza di un capitale minimo obbligatorio, si consiglia:

- Di stabilire un capitale coerente con le attività da svolgere (es. almeno GIP1,000 per operazioni commerciali semplici);
- Di evitare capitali eccessivamente bassi se si prevede l'interazione con investitori, banche o partner istituzionali, per ragioni di reputazione e affidabilità;
- Di documentare chiaramente il capitale versato in sede di costituzione, poiché potrebbe essere richiesto da autorità di vigilanza o soggetti terzi durante due diligence.

Nel caso specifico delle Private Company Limited by Shares (Ltd), la legge consente la costituzione anche con una sola sterlina di capitale. Tuttavia:

- Se si prevede la presenza di più soci, è raccomandabile fissare un capitale maggiore per consentire una distribuzione significativa delle azioni tra gli stessi;

- Se si intende cedere azioni o coinvolgere nuovi investitori in futuro, un capitale più elevato facilita una gestione più efficace delle partecipazioni societarie;
- È comunque sempre possibile, in qualsiasi momento successivo alla costituzione, procedere con un aumento di capitale, mediante l'emissione di nuove azioni, con l'approvazione dei soci.

Tale flessibilità rappresenta uno degli elementi più favorevoli del diritto societario di Gibilterra, consentendo alla struttura aziendale di adattarsi facilmente all'evoluzione dell'attività o alle necessità di capitalizzazione. Anche in assenza di un capitale minimo obbligatorio, si consiglia:

Capitale nelle società pubbliche
Nel caso delle Public Limited Companies (PLC), invece, è previsto un capitale minimo obbligatorio di:

- GIP50,000, di cui almeno il 25% deve essere versato prima dell'inizio dell'attività.

Modifiche al capitale
Le società a Gibilterra possono:

- Aumentare il capitale con l'emissione di nuove azioni;
- Ridurlo mediante riacquisto o cancellazione, previa approvazione speciale e, in certi casi, conferma del tribunale;
- Convertire classi di azioni, modificarne i diritti o consolidare/suddividere le azioni.

9. AZIONISTI E DIRITTI DI VOTO

Definizione di azionista

L'azionista è la persona fisica o giuridica che detiene una o più azioni emesse da una società. In Gibilterra, la figura dell'azionista rappresenta il proprietario economico e, in molte situazioni, anche il controllore effettivo della società, specie nelle strutture come le Private Company Limited by Shares (Limited).

Principio di proporzionalità

In linea generale, i diritti di voto sono attribuiti proporzionalmente al numero di azioni detenute, a meno che gli Articles of Association prevedano altrimenti. Questo consente grande libertà contrattuale e statutaria nella configurazione della governance societaria.

Tipologie di azioni e relativi diritti di voto

Gibilterra consente l'emissione di diverse classi di azioni, ciascuna con diritti distinti in materia di voto, dividendi e ripartizione del patrimonio. Le principali categorie includono:

- **Azioni ordinarie (Ordinary Shares)**: attribuiscono pieni diritti di voto (1 azione = 1 voto) e partecipazione ai dividendi;
- **Azioni privilegiate (Preference Shares)**: conferiscono priorità nella distribuzione degli utili o in caso di liquidazione, ma possono avere diritti di voto limitati o nulli;
- **Azioni a voto limitato:** permettono all'azionista di votare solo su specifiche materie;
- **Azioni senza diritto di voto:** spesso usate per attrarre investitori finanziari senza incidere sulla governance;
- **Azioni con voto multiplo o doppio voto:** utilizzate per rafforzare il controllo di determinate categorie di soci.

Personalizzazione nei diritti di voto

Attraverso una combinazione di:

- Statuto societario;
- Patti parasociali;
- Accordi di voto; è possibile creare strutture complesse di governance per bilanciare potere decisionale e interessi economici, ad esempio assegnando più potere di voto a chi gestisce l'impresa o proteggendo soci di minoranza.

Partecipazione alle decisioni societarie

Le principali decisioni sono assunte:

- In assemblee ordinarie: approvazione bilancio, nomina amministratori, distribuzione utili;
- In assemblee straordinarie: modifiche statutarie, aumenti o riduzioni di capitale, fusioni o scioglimenti.

Le decisioni vengono prese:

- A maggioranza semplice per le ordinarie;
- A maggioranza qualificata (tipicamente 75%) per quelle straordinarie.

Voto elettronico e deleghe

- Le assemblee possono svolgersi in presenza, online o in modalità ibrida se previsto dallo statuto;
- I soci possono esercitare il diritto di voto tramite delega scritta (proxy) o voto elettronico certificato.

Voto elettronico certificato e delibere scritte (written resolutions)

A Gibilterra, la normativa societaria prevede strumenti flessibili per l'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti, incluso il voto a distanza.

Voto elettronico certificato

Con il termine "voto elettronico certificato" si intende la possibilità per i soci di esprimere il proprio voto su una delibera societaria attraverso strumenti digitali formalmente tracciabili, autenticati e legalmente validi, garantendo integrità, riservatezza e certezza della partecipazione.

Il voto elettronico può essere esercitato tramite:

- Portali societari riservati, con autenticazione personale;
- Piattaforme di videoconferenza, laddove il voto venga verbalizzato e confermato;
- E-mail certificate con allegati firmati digitalmente;
- Sistemi di firma elettronica qualificata che certifichino l’identità del votante.

L’adozione di tali strumenti dipende dalla previsione specifica negli Articles of Association. È buona prassi disciplinare nello statuto le modalità di

partecipazione da remoto e gli strumenti accettati per garantire la validità delle assemblee non fisiche.

Written resolutions (delibere scritte)

Il Companies Act di Gibilterra consente ampiamente l'uso delle written resolutions, cioè delibere scritte sottoposte agli azionisti al di fuori di un'assemblea, le quali diventano valide se approvate con le maggioranze richieste.

Le principali caratteristiche:

- Possono essere utilizzate per le ordinary resolution (semplice maggioranza) e per le special resolution (almeno 75% del capitale votante);
- Devono essere inviate per iscritto a tutti gli azionisti, che esprimeranno il proprio voto firmando e restituendo il documento, fisicamente o digitalmente;
- La firma può avvenire in formato elettronico, se accettata dallo statuto;
- Una volta raggiunta la maggioranza richiesta, la delibera ha lo stesso valore legale di una delibera assunta in assemblea.

Le written resolutions rappresentano uno strumento particolarmente utile nelle Private Companies, dove spesso gli azionisti sono pochi e si prediligono procedure snelle e rapide. Tuttavia, non possono essere utilizzate per alcune materie riservate obbligatoriamente all'assemblea, come la rimozione di un amministratore o di un revisore.

In sintesi, la normativa di Gibilterra incoraggia l'uso di strumenti moderni di partecipazione societaria, rendendo più semplice per i soci – anche non residenti – esercitare i propri diritti in modo efficiente e tracciabile.

Azionisti esteri

Guernsey non impone restrizioni sulla nazionalità o sulla residenza degli azionisti.
Soggetti stranieri – siano essi persone fisiche o giuridiche – possono liberamente detenere partecipazioni in società costituite a Guernsey ed esercitare i relativi diritti di voto e governance. Non è richiesto che gli azionisti risiedano sull'isola.

Fanno eccezione alcuni settori regolamentati, come i servizi finanziari, le telecomunicazioni o la difesa, dove l'ingresso di azionisti è subordinato

all’ottenimento di autorizzazioni specifiche da parte delle autorità competenti (Guernsey Financial Services Commission – GFSC, o altri enti regolatori).
.

Tutela del socio di minoranza

La legge di Gibilterra riconosce strumenti di tutela in caso di abuso o ostruzione da parte della maggioranza.

- Azioni legali per "unfair prejudice" o "oppression";
- Richiesta di provvedimenti cautelari o risarcitori;
- Possibilità di chiedere la liquidazione giudiziale della società nei casi più gravi.

Accordi di voto e controllo

È comune per le società stipulare accordi di voto per regolare:

- La nomina di amministratori;
- La distribuzione dei dividendi.
- Le soglie per decisioni strategiche;
- Le modalità di risoluzione dei conflitti.

Tali accordi, sebbene non opponibili erga omnes, sono validi tra le parti e rappresentano un importante strumento di governance personalizzata.

Conclusione

Il diritto di voto a Gibilterra rappresenta uno strumento fondamentale di partecipazione societaria, configurabile con grande flessibilità contrattuale e statutaria. La disciplina consente di bilanciare diritti economici e decisionali, adattando la governance alle esigenze concrete della società.

La figura del membro o azionista in una società a Gibilterra è centrale nel sistema di governance e rappresenta il nucleo proprietario dell’entità. La flessibilità concessa dallo statuto permette di strutturare i diritti in modo personalizzato, ma sempre nel rispetto delle norme di legge e dei principi di equità societaria.

Una gestione trasparente e aggiornata del registro dei soci è fondamentale per la legittimità delle decisioni aziendali e per la fiducia di investitori e partner.

10. RESTRIZIONI SETTORIALI

A Gibilterra, la maggior parte dei settori economici è liberalizzata, consentendo l'accesso sia a soggetti residenti che stranieri. Tuttavia, esistono alcune restrizioni settoriali e obblighi di autorizzazione preventiva per attività regolamentate o considerate strategiche, al fine di tutelare l'integrità del mercato e prevenire il riciclaggio di denaro e altri abusi.

Settori regolamentati

I principali settori soggetti a restrizione o autorizzazione da parte delle autorità di vigilanza includono:

- Servizi finanziari (banche, assicurazioni, fondi, investimenti): richiedono licenza rilasciata dalla Gibraltar Financial Services Commission (GFSC);
- Servizi fiduciari e di gestione patrimoniale: soggetti a controllo GFSC e a requisiti di conformità stringenti;
- Gaming e scommesse online: settore altamente regolamentato, con licenze specifiche, monitoraggio continuo e adempimenti antiriciclaggio;
- Criptoattività e DLT (Distributed Ledger Technology): regolamentate dal 2018, necessitano di licenza DLT Provider rilasciata dalla GFSC;
- Telecomunicazioni e media: soggetti ad autorizzazioni presso il Gibraltar Regulatory Authority (GRA);
- Attività in ambito sanitario, educativo o farmaceutico: richiedono permessi e conformità con leggi di settore.

Requisiti comuni nei settori regolamentati

- Presentazione di business plan dettagliato;
- Due diligence approfondita su soci e direttori (KYC);
- Nomina di un compliance officer o MLRO (Money Laundering Reporting Officer);
- Adozione di procedure interne per la gestione del rischio e dei controlli;
- Periodiche relazioni alle autorità e audit indipendenti.

Sanzioni in caso di attività non autorizzata

Lo svolgimento di attività regolamentate senza licenza può comportare:

- Sanzioni pecuniarie severe.
- Revoca della registrazione societaria.
- Procedimenti penali nei casi più gravi;

- Inserimento in liste di rischio presso autorità finanziarie internazionali.

Altri settori sensibili

Anche se non soggetti a licenza obbligatoria, alcuni settori richiedono attenzione particolare per normative secondarie o per impatti ambientali e sociali:

- Import/export di materiali strategici;
- Costruzioni e urbanistica.
- Produzione e trattamento rifiuti;
- Energia e utilities.

In questi ambiti, è consigliabile consultare preventivamente le autorità competenti o un consulente specializzato.

Conclusione

Gibilterra offre un ambiente favorevole agli investimenti, con ampie libertà settoriali. Tuttavia, per le attività regolamentate è fondamentale rispettare gli obblighi di autorizzazione e compliance previsti dalla normativa, pena sanzioni rilevanti. La presenza di un sistema di vigilanza efficiente garantisce affidabilità e reputazione alla giurisdizione.

11. RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI ESTERI

Gibilterra si distingue per una politica fortemente favorevole agli investimenti esteri. Nonostante la sua appartenenza al Regno Unito, mantiene un regime giuridico e fiscale autonomo che consente agli investitori stranieri di costituire e controllare integralmente società locali.

Assenza di limitazioni alla proprietà straniera

In linea generale:

- Non vi sono restrizioni alla partecipazione straniera al capitale sociale delle società;
- Un cittadino o entità estera può detenere fino al 100% delle azioni;
- Non è richiesto alcun partner locale per la costituzione di società;
- Gli investitori esteri godono degli stessi diritti e tutele dei soggetti locali.

Requisiti documentali e identificativi

Sebbene non vi siano restrizioni formali, le autorità locali richiedono:

- Identificazione completa e verificabile dei soggetti esteri coinvolti (passaporto, utility bill);
- Fornitura di documentazione per finalità antiriciclaggio (KYC);
- Indicazione del beneficiario effettivo nel registro PSC;
- Nomina di un Company Secretary o Registered Agent locale per le notifiche ufficiali.

Attività soggette a regolamentazione

In alcuni settori regolamentati, come i servizi finanziari o il gaming, l'autorità competente può:

- Valutare la reputazione e l'esperienza dell'investitore;
- Esigere ulteriori requisiti documentali (referenze bancarie, piani operativi);
- Rifiutare l'autorizzazione se non vi è prova della solidità finanziaria e trasparenza dell'investitore straniero.

Accesso a incentivi

Gli investitori esteri possono beneficiare degli stessi incentivi fiscali previsti per i residenti, senza discriminazioni. Tuttavia, in alcuni programmi può essere richiesta una presenza fisica minima nel territorio (es. dipendenti locali, sede operativa).

Possibili eccezioni

Sebbene rare, possono essere previste limitazioni settoriali temporanee o controlli rafforzati in caso di:

- Interessi strategici nazionali.
- Operazioni provenienti da giurisdizioni ad alto rischio AML;
- Investimenti in infrastrutture critiche o settori sensibili.

Conclusione

Gibilterra rappresenta una delle giurisdizioni europee più aperte agli investimenti esteri. La possibilità di costituire e controllare integralmente una società, combinata con l'assenza di vincoli alla proprietà straniera e l'accesso a un sistema fiscale favorevole, rende questa sede estremamente competitiva per imprenditori e investitori internazionali. Resta essenziale una corretta due diligence e conformità agli obblighi di trasparenza per evitare criticità in sede di registrazione e operatività. Gibilterra offre un ambiente favorevole agli investimenti, con ampie libertà settoriali.

Tuttavia, per le attività regolamentate è fondamentale rispettare gli obblighi di autorizzazione e compliance previsti dalla normativa, pena sanzioni rilevanti. La presenza di un sistema di vigilanza efficiente garantisce affidabilità e reputazione alla giurisdizione.

12. ALTRI REQUISITI DI REGISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE

Oltre ai principali adempimenti societari, le società registrate a Gibilterra devono rispettare una serie di ulteriori obblighi che garantiscono la trasparenza, la tracciabilità delle operazioni e la conformità agli standard internazionali.

Tali obblighi derivano dalla necessità di mantenere una buona reputazione giurisdizionale e di aderire agli standard internazionali imposti da organismi come l'OCSE, l'FATF e l'Unione Europea.

Monitoraggio delle modifiche societarie

Qualsiasi modifica rilevante, tra cui:

- la struttura del capitale sociale (emissione, trasferimento, annullamento di azioni);
- la composizione del consiglio di amministrazione (nomina, dimissioni, revoche);
- i poteri statutari degli organi societari;
- l'oggetto sociale, la sede legale o il nome della società,

deve essere notificata al Registrar of Companies entro termini prefissati (generalmente 14 giorni). Il mancato aggiornamento può determinare irregolarità formali con effetti sulla validità degli atti societari e la responsabilità degli amministratori.

Obblighi in materia di trasparenza fiscale

Gibilterra, pur mantenendo un regime fiscale favorevole, aderisce pienamente agli obblighi internazionali in materia di trasparenza e cooperazione fiscale. In particolare:

- Il Common Reporting Standard (CRS) impone la comunicazione automatica dei conti finanziari intestati a soggetti esteri alle rispettive autorità fiscali;
- L'Automatic Exchange of Information (AEOI) obbliga alla condivisione periodica dei dati fiscali con le autorità di altri Stati aderenti;
- Il regime FATCA impone specifici obblighi di identificazione e reporting per le società che gestiscono rapporti con soggetti statunitensi.

Le società devono quindi:

- Procedere all'identificazione dei titolari effettivi e beneficiari;
- Registrarsi presso le piattaforme di comunicazione fiscale;
- Nominare un tax compliance officer ove richiesto.

Obblighi di compliance settoriale

Le imprese operanti in settori regolamentati (finanziario, assicurativo, gaming, telecomunicazioni, DLT) sono soggette a ulteriori obblighi quali:

- Registrazione preventiva presso l'autorità competente (es. GFSC);
- Adozione di policy AML/CFT specifiche, con misure rafforzate di due diligence;
- Obbligo di formazione continua per il personale e gli amministratori;
- Redazione di report trimestrali o annuali su rischi, controlli e procedure adottate;
- Obbligo di audit interno e, in alcuni casi, esterno.

La non conformità può comportare sospensione dell'autorizzazione o sanzioni pecuniarie elevate.

Accesso e pubblicità delle informazioni

Il sistema del Companies House di Gibilterra consente a chiunque di accedere:

- Al certificato di incorporazione.
- Ai nominativi dei direttori e PSC;
- Allo statuto aggiornato.
- Al bilancio annuale e alla dichiarazione di conformità.

Questa trasparenza agevola:

- Il controllo degli investitori.
- La prevenzione di pratiche fraudolente;
- La compliance da parte di banche e intermediari.

Responsabilità e sanzioni

Il mancato rispetto degli obblighi informativi e documentali può comportare:

- Sanzioni pecuniarie (fino a diverse migliaia di sterline);
- Sospensione o revoca della registrazione societaria;
- Azioni civili contro gli amministratori per danni causati da negligenza;
- Inclusione della società in liste di rischio da parte di autorità finanziarie estere.

Le sanzioni non si limitano all'ambito amministrativo: in presenza di omissioni rilevanti o frodi, possono essere attivati procedimenti penali contro persone fisiche responsabili.

Conclusione

Il sistema di registrazione e controllo delle società a Gibilterra è moderno, efficiente e basato su principi di trasparenza e responsabilità. La gestione professionale degli adempimenti – inclusi quelli in materia di trasparenza fiscale e settoriale – è un requisito essenziale per operare con successo nella giurisdizione. L'adozione di sistemi di compliance automatizzati e la consulenza di esperti locali rappresentano un valore aggiunto per chi intenda mantenere piena regolarità e credibilità nel tempo.

13. DIRETTORI

La figura del direttore è centrale nella governance delle società registrate a Gibilterra. Il direttore (o i direttori) è responsabile della gestione quotidiana della società e della supervisione strategica, nonché della conformità legale e fiscale. La legge societaria di Gibilterra prevede un ampio spettro di obblighi e responsabilità, con l'obiettivo di garantire integrità, trasparenza e una condotta imprenditoriale sana.

Nomina e requisiti

Ogni società a responsabilità limitata (LTD) deve avere almeno un direttore, che può essere una persona fisica o, in casi specifici, una persona giuridica. Tuttavia, per ragioni di trasparenza e tracciabilità, almeno un direttore deve essere una persona fisica.

Requisiti fondamentali:

- Maggiore età (18 anni);
- Non essere stato squalificato da un tribunale (disqualified director);
- Non essere dichiarato fallito senza riabilitazione;
- Possedere una residenza valida (senza obbligo di residenza a Gibilterra);
- Fornire prova d'identità e documentazione KYC (Know Your Client).

La nomina avviene generalmente al momento della costituzione, ma può essere modificata successivamente tramite delibera societaria.

Responsabilità legali

I direttori sono tenuti ad agire:

- Nell'interesse della società nel suo complesso, non solo degli azionisti individuali;
- In modo diligente, prudente e informato;
- Conformemente agli statuti e alla legge societaria vigente;
- Evitando conflitti di interesse personali o professionali.

Tra le responsabilità principali:

- Tenere regolari scritture contabili;
- Assicurare la presentazione tempestiva dei bilanci;
- Verificare l'accuratezza delle dichiarazioni fiscali;
- Supervisionare l'adempimento degli obblighi normativi e contrattuali;
- Nominare professionisti qualificati (auditor, consulenti fiscali, etc.) ove

necessario.

In caso di inadempienze, i direttori possono incorrere in:

- Sanzioni pecuniarie.
- Divieto di esercizio di cariche societarie (disqualification);
- Responsabilità personali per i danni arrecati a terzi o alla società;
- Azioni penali in caso di frode, negligenza grave o false dichiarazioni.

Delega di poteri e board collettivo

Nelle società con più direttori, le decisioni sono solitamente prese a maggioranza, salvo diversa previsione statutaria. È possibile delegare poteri a uno o più direttori esecutivi, a condizione che tale delega sia formalizzata e rientri nei limiti legali.

Il board può anche istituire comitati interni (audit committee, compliance committee) per una gestione più efficace e specializzata. La delega, tuttavia, non esonera i direttori da responsabilità: tutti restano corresponsabili in caso di violazioni.

Documentazione e obblighi di trasparenza

Ogni direttore deve:

- Essere registrato pubblicamente presso il Companies House;
- Aggiornare i propri dati in caso di cambiamento di indirizzo o nominativo;
- Dichiarare la propria posizione nei registri ufficiali;
- Segnalare eventuali interessi in transazioni o società collegate.

Le informazioni sui direttori sono visibili pubblicamente e possono essere consultate da banche, autorità di controllo, investitori e terzi interessati.

Nomina di corporate directors

A Gibilterra è possibile nominare anche "corporate directors" (cioè altre società come membri del board), ma con limiti precisi. Dal 2016, per aumentare la trasparenza, almeno un direttore deve essere una persona fisica. I corporate directors sono spesso utilizzati in strutture holding o per esigenze di riservatezza, ma restano soggetti alle stesse responsabilità legali.

Conflitto di interessi e doveri fiduciari

Il diritto societario di Gibilterra impone ai direttori:

- Di astenersi da decisioni dove esista un interesse personale;
- Di comunicare immediatamente qualsiasi potenziale conflitto di interessi;
- Di agire sempre secondo buona fede e nell'interesse della società.

Qualsiasi violazione dei doveri fiduciari può dare luogo a risarcimenti, invalidità delle delibere adottate e, nei casi più gravi, responsabilità civile e penale.

Conclusione

Essere direttore di una società a Gibilterra comporta un ampio spettro di responsabilità legali e morali. È fondamentale per ogni amministratore conoscere la normativa applicabile, agire con diligenza e documentare in modo trasparente ogni decisione significativa. L'assistenza di consulenti esperti e un'adeguata cultura della compliance sono strumenti essenziali per prevenire errori e tutelare il patrimonio aziendale e personale.

14. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La composizione del consiglio di amministrazione (Board of Directors) riveste un'importanza strategica nella struttura di governance delle società registrate a Gibilterra. Sebbene non vi siano requisiti numerici minimi obbligatori, le decisioni relative al numero, al profilo e alla funzione dei direttori devono essere guidate da criteri di efficacia, trasparenza e responsabilità.

Struttura del consiglio

Una Private Limited Company (LTD) può essere costituita anche con un solo direttore. Tuttavia, qualora siano presenti più soci o si vogliano adottare decisioni più articolate, è consigliabile la nomina di un consiglio formato da almeno due o tre membri, per garantire un equilibrio tra poteri e controlli.

La composizione del consiglio può includere:

- Direttori esecutivi: coinvolti nella gestione operativa quotidiana dell'azienda;
- Direttori non esecutivi: forniscono supervisione e orientamento strategico, riducendo il rischio di conflitti interni;
- Presidente del consiglio (Chairman): figura opzionale, che presiede le riunioni e facilita il processo decisionale.

Nomina, rimozione e sostituzione dei membri

La nomina dei direttori può avvenire:

- All'atto della costituzione.
- In fasi successive, tramite risoluzione degli azionisti o secondo le regole stabilite nello statuto.

Analogamente, i direttori possono essere rimossi con delibera assembleare o in base a clausole contrattuali. È buona prassi prevedere anche meccanismi per la sostituzione automatica in caso di dimissioni, morte o impossibilità a esercitare la funzione.

Indipendenza e accountability

In contesti complessi o ad alta esposizione pubblica, è consigliabile prevedere almeno un direttore indipendente, ovvero non legato da rapporti economici, familiari o contrattuali con la società o i suoi azionisti principali. La presenza di membri indipendenti aumenta la credibilità del board nei confronti di investitori, autorità e partner commerciali.
È inoltre raccomandata l'adozione di una board charter, ossia un regolamento interno che stabilisca chiaramente:

- Competenze e responsabilità di ciascun membro;
- Procedure decisionali.
- Obblighi informativi interni.
- Standard di condotta e gestione dei conflitti d'interesse.

Rapporti con l'assemblea e gli stakeholders

Il consiglio di amministrazione agisce in autonomia nella gestione, ma deve mantenere un dialogo costante con:

- L'assemblea degli azionisti, da cui deriva legittimazione e cui è tenuto a rendere conto;
- Gli stakeholder esterni (clienti, fornitori, autorità regolatrici, banche), a cui deve garantire affidabilità, continuità e trasparenza operativa.

Una comunicazione efficace tra board e assemblea – anche mediante relazioni annuali, incontri informativi o consultazioni straordinarie – è essenziale per consolidare la fiducia e facilitare le decisioni strategiche condivise.

Continuità e successione

Per assicurare la stabilità aziendale, è importante prevedere:

- Piani di successione per i ruoli chiave del board;
- Valutazioni periodiche dell'efficacia del consiglio e dei singoli membri;
- Formazione continua in ambito legale, fiscale e gestionale per mantenere aggiornate le competenze.

In ambito internazionale, questi aspetti sono considerati segni di buona governance e possono influenzare positivamente la reputazione della società nei rapporti con banche e investitori istituzionali.

Conclusione

Una composizione efficace del Consiglio di amministrazione va oltre la semplice nomina formale.
Richiede attenzione all'indipendenza, alla competenza e alla capacità di relazionarsi con l'ecosistema aziendale in modo coerente e trasparente.
Le società a Gibilterra che adottano pratiche avanzate di corporate governance, anche su base volontaria, si pongono in posizione competitiva nei mercati internazionali e minimizzano i rischi operativi e reputazionali.

15. ISCRIVERSI COME SOCIETÀ PUBBLICA

Il passaggio da una società privata (Private Limited Company - LTD) a una società pubblica (Public Limited Company - PLC) rappresenta un'evoluzione significativa nella vita societaria e implica l'adeguamento a requisiti più stringenti in termini di governance, trasparenza e capitale.

A Gibilterra, questa trasformazione è disciplinata dal Companies Act locale e richiede una procedura formale che coinvolge sia l'assemblea degli azionisti sia il Registrar of Companies.

Quando e perché diventare una PLC

La scelta di iscriversi come società pubblica è generalmente motivata da:

- Intenzione di raccogliere capitali da investitori istituzionali o dal pubblico (es. quotazione);
- Necessità di aumentare la credibilità e la visibilità nei mercati internazionali;
- Espansione in settori regolamentati che richiedono una forma societaria più strutturata;
- Richieste di partner industriali o finanziari per maggiore trasparenza e controllo.

Requisiti per l'iscrizione

Per poter essere iscritta come società pubblica, una LTD deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Capitale sociale minimo versato: almeno 20.500 GIP, di cui almeno il 25% deve essere effettivamente versato prima della registrazione;
- Statuto aggiornato: deve essere adottato un nuovo statuto conforme alle disposizioni applicabili alle PLC;
- Nomina di almeno due direttori (non è ammesso l'amministratore unico);
- Nomina di un segretario societario qualificato, con competenze legali o contabili comprovate;
- Bilancio certificato da un revisore contabile indipendente, da allegare alla domanda di trasformazione;
- Approvazione degli azionisti con voto favorevole in assemblea straordinaria.

Procedura di iscrizione

Il processo avviene in più fasi:

1. Delibera dell'assemblea straordinaria che approva la trasformazione e le modifiche statutarie;
2. Preparazione e deposito della documentazione presso il Registrar of Companies, che include:
    - Nuovo statuto.
    - Dichiarazione del capitale versato;
    - Certificazione del revisore;
    - Consenso scritto di tutti i direttori e del segretario;

3. Verifica formale da parte del Registrar, che può richiedere chiarimenti o documentazione integrativa;
4. Emissione del nuovo certificato di incorporazione come PLC.

Obblighi e impatti post-iscrizione

Una volta convertita in PLC, la società è soggetta a obblighi più rigorosi:

- Pubblicazione di rendiconti finanziari più dettagliati;
- Aumento della trasparenza nelle operazioni con parti correlate;
- Maggiore controllo da parte degli azionisti di minoranza;
- Obbligo di revisione contabile annuale indipendente;
- Accessibilità pubblica a più ampie informazioni societarie.

Una PLC può anche presentarsi come entità più attrattiva per fusioni e acquisizioni, joint venture, partecipazioni in bandi pubblici o per diventare veicolo di investimento regolamentato. La struttura della PLC consente inoltre la possibilità di emissione di nuove classi di azioni e l'adozione di strutture di corporate governance più articolate.
Inoltre, per la quotazione in un mercato regolamentato (es. Gibraltar Stock Exchange o altre borse europee), la PLC dovrà soddisfare ulteriori criteri previsti dalle autorità di vigilanza finanziaria, tra cui obblighi di informativa continua e meccanismi di corporate governance codificati.

Ritorno alla LTD (re-registration)

Una PLC può successivamente tornare a essere una LTD mediante un procedimento di re-registration, purché:

- Non abbia azioni in circolazione;
- Ottenga l'approvazione dell'assemblea.
- Rispetti le condizioni patrimoniali previste dalla normativa.

Conclusione

Iscriversi come società pubblica a Gibilterra è una scelta strategica che comporta vantaggi in termini di accesso a capitali, solidità reputazionale e attrattività commerciale, ma anche obblighi formali e operativi più onerosi.
È fondamentale valutare attentamente se la dimensione e gli obiettivi aziendali siano coerenti con il profilo di una PLC, e affidarsi a consulenti legali e fiscali esperti per gestire ogni fase del processo in conformità alle normative vigenti.

16. MEMBRI

Nel contesto delle società registrate a Gibilterra, il termine "membro" (member) si riferisce ai soggetti che detengono una partecipazione azionaria del capitale sociale e che, di conseguenza, godono di determinati diritti societari.
I membri sono in genere gli azionisti (shareholders) nelle società a responsabilità limitata (LTD) e nelle società pubbliche (PLC).

Requisiti e diritti dei membri

Non esistono requisiti di cittadinanza o residenza per diventare membri di una società a Gibilterra. Una persona fisica o giuridica può detenere azioni, purché non vi siano restrizioni statutarie o normative specifiche applicabili (es. in settori regolamentati).
Oltre ai diritti basilari (voto, dividendi, partecipazione agli utili residui), i membri possono vantare:

- Il diritto di proporre modifiche statutarie nei limiti consentiti dalla legge;
- Il diritto di impugnare deliberazioni assembleari contrarie alla legge o all'interesse della società;
- Il diritto a ricevere comunicazioni formali, inclusi avvisi di convocazione, bilanci, relazioni del consiglio e relazioni di revisione.

Inoltre, laddove vi sia un solo membro, il diritto societario di Gibilterra impone l'annotazione chiara nel registro dei membri, insieme alla data in cui si è verificata tale condizione di socio unico.

Obblighi informativi e relazioni con la governance

I membri non hanno obblighi gestionali, ma in alcune circostanze possono essere chiamati a fornire dichiarazioni o delibere straordinarie richieste dalla normativa, ad esempio:

- L'approvazione di contratti rilevanti con parti correlate;
- La ratifica di operazioni di aumento o riduzione del capitale;
- La nomina e revoca di amministratori o revisori nei casi previsti.

Gli obblighi informativi reciproci tra società e membri sono rafforzati dalla possibilità, per ciascun membro, di richiedere accesso a registri non pubblici della società, come il libro verbali, laddove ciò sia funzionale alla tutela di diritti societari.

Patti parasociali e risoluzione delle controversie tra soci

Oltre ai patti parasociali già menzionati, è utile ricordare che tali accordi, pur non opponibili ai terzi, possono prevedere strumenti di adempimento forzato efficaci, come:

- Clausole penali in caso di inadempimento;
- Obblighi di mediazione o arbitrato con foro scelto (inclusi arbitrati internazionali);

- Meccanismi automatici di buy-out o put option condizionati a eventi prestabiliti (es. cambi di controllo, violazioni gravi).

Queste previsioni permettono ai membri di preservare stabilità societaria e relazioni commerciali anche in scenari di conflittualità.

Nominee shareholders e trasparenza multilivello

Quando viene impiegata una struttura fiduciaria con nominee shareholders, Gibilterra richiede che la società dichiari l'effettiva titolarità delle azioni. Le informazioni devono:

- Essere trasmesse al Registro dei Soggetti con Controllo Significativo (PSC register);
- Essere conservate a disposizione delle autorità competenti per controlli AML e fiscali;
- Essere aggiornate ogniqualvolta vi siano variazioni nella catena di titolarità.

La mancata dichiarazione del titolare effettivo può comportare sanzioni e restrizioni di esercizio dei diritti di voto e partecipazione.

Successione, trasmissione e vincoli sulle azioni

Le azioni possono essere trasmesse per vendita, successione mortis causa, donazione o altre modalità previste per legge.
In tali casi, l'avente causa dovrà essere registrata come nuovo membro solo dopo l'espletamento delle formalità documentali richieste dallo statuto o dagli accordi societari.
In presenza di vincoli contrattuali, come pegni o sequestri giudiziari, la società deve annotare tali limitazioni nel registro dei membri, rendendole opponibili a terzi.

Conclusione

Il ruolo del membro in una società gibilterriana non si esaurisce nella detenzione di azioni: è parte integrante della governance, della stabilità e della strategia societaria. Gli strumenti giuridici e contrattuali disponibili a Gibilterra permettono una gestione altamente personalizzabile dei rapporti tra soci, offrendo un equilibrio tra privacy, efficienza e trasparenza legale che è apprezzato in contesti internazionali.

17. CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale rappresenta l'ammontare di risorse economiche che i membri di una società si impegnano a conferire al momento della costituzione o successivamente, ed è fondamentale per definire la struttura finanziaria e la credibilità della società sul mercato.

Capitale iniziale e flessibilità

A Gibilterra, il diritto societario non impone un capitale sociale minimo obbligatorio per le società private a responsabilità limitata (Private Limited Companies - LTD), salvo nei casi in cui disposizioni settoriali o regolamentari lo prevedano. In linea generale:

- Il capitale sociale può essere di una sola sterlina (GIP 1);
- Non è obbligatorio che l'intero capitale sottoscritto sia versato immediatamente;
- Può essere suddiviso in una o più classi di azioni, ciascuna con diritti specifici (voto, dividendi, riscatti);
- Il capitale può essere aumentato o ridotto nel corso della vita societaria con le modalità previste dallo statuto.

Opportunità strategiche nella definizione del capitale

Sebbene la normativa consenta una struttura minimale, è altamente consigliabile adottare un capitale sociale proporzionato agli obiettivi aziendali. Un capitale adeguato:

- Rafforza l'immagine della società verso clienti, fornitori e istituti di credito;
- È spesso richiesto come condizione nei bandi pubblici o gare d'appalto;
- Favorisce la suddivisione ordinata delle partecipazioni tra soci e la futura cessione di quote;
- Può fungere da strumento di controllo nella governance (es. assegnazione di golden shares).

Aumento e riduzione del capitale

Le società a Gibilterra possono aumentare il capitale in qualsiasi momento tramite:

- Emissione di nuove azioni.
- Conversione di crediti in capitale (debt-to-equity swap);
- Versamenti in conto capitale o
- Versamenti in conto riserva senza emissione di nuove azioni.

L'aumento deve essere approvato dai membri e registrato presso il Registrar of Companies. È possibile anche procedere con aumenti condizionati, ad esempio legati al raggiungimento di obiettivi operativi o a investimenti esterni.

La riduzione del capitale, più delicata, richiede:

- Delibera assembleare straordinaria.
- Eventuale parere legale o dichiarazione di solvibilità;

- Comunicazione e registrazione formale al Registrar.

Azioni non interamente liberate e versamenti parziali

La legge consente l'emissione di azioni non interamente liberate, ossia il cui valore nominale è solo parzialmente versato al momento dell'emissione. La società può richiedere i versamenti residui secondo i tempi e modalità stabiliti nel contratto o nello statuto.

Questa struttura è utile per:

- Start-up con cashflow iniziale ridotto;
- Soci finanziatori che desiderano immettere capitale progressivamente;
- Progetti legati al raggiungimento di determinati obiettivi operativi.

Tuttavia, è importante che le modalità di chiamata dei versamenti siano ben disciplinate per evitare conflitti.

Valorizzazione e contabilizzazione

Il capitale sociale a Gibilterra può essere espresso in sterline o, previa autorizzazione e in casi particolari, anche in altre valute. Deve essere iscritto nel bilancio al valore nominale delle azioni emesse, con separata evidenza di eventuali sovrapprezzi.

Capitale nelle società pubbliche (PLC)

Per le Public Limited Companies, è previsto un capitale sociale minimo obbligatorio pari a 20.500 GIP, di cui almeno il 25% deve essere versato prima dell'iscrizione. Questo requisito riflette il maggior livello di trasparenza e solidità richiesto per l'apertura al pubblico.

Conclusione

Il capitale sociale a Gibilterra è uno strumento flessibile e modulabile secondo le esigenze dei soci e dell'attività. La normativa consente ampia autonomia, ma richiede consapevolezza e precisione nella definizione iniziale e nelle successive modifiche, soprattutto in funzione di operazioni straordinarie, finanziamenti e accesso al mercato internazionale.

18. DIRITTO TRIBUTARIO

Il sistema fiscale di Gibilterra è uno dei principali motivi di attrattiva per investitori e imprenditori internazionali.
Basato sul principio della territorialità, prevede l'imposizione fiscale solo sui redditi generati o derivanti da attività svolte all'interno del territorio di Gibilterra.
I redditi di fonte estera, anche se rimpatriati, non sono soggetti a imposizione.
Il regime è semplice, trasparente e in linea con gli standard internazionali di conformità fiscale.

Imposta sulle società (corporate tax)

Dal 1° luglio 2024, l'aliquota standard dell'imposta sulle società è fissata al 15% per tutte le imprese che generano reddito a Gibilterra.
È prevista un'aliquota maggiorata del 20% per società che gestiscono servizi essenziali o operano in regime di monopolio (es. utilities come energia, telecomunicazioni, carburanti, distribuzione idrica).

Caratteristiche principali:

- Tassazione solo su redditi locali: le società pagano imposte unicamente sul reddito derivante da attività economiche esercitate fisicamente a Gibilterra;
- I redditi da attività estere, anche se rimpatriati o trasferiti a conti bancari gibilterriani, non sono imponibili;
- Le società devono comunque presentare annualmente una dichiarazione dei redditi, anche in assenza di imposte da pagare;
- Le società devono effettuare due acconti fiscali: uno a fine febbraio e uno a fine agosto.

Spese deducibili:

- Costi effettivamente sostenuti per l'attività: affitti, salari, spese legali e contabili;
- Ammortamenti su beni strumentali;
- Interessi passivi su prestiti commerciali a tasso di mercato;
- Pagamenti a soggetti correlati, purché a condizioni di mercato (arm's length);
- Contributi previdenziali e assicurazioni per i dipendenti.

Le perdite fiscali possono essere riportate in avanti senza limiti temporali, ma non sono riportabili all'indietro.

IVA (VAT)

Gibilterra non applica l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Questo rappresenta un vantaggio strategico per aziende nel settore e-commerce, trading, consulenza e servizi digitali.

Implicazioni pratiche:

- Le imprese non sono tenute a registrarsi per l'IVA né a presentare dichiarazioni periodiche;
- Non si applicano rimborsi IVA su acquisti;
- Le importazioni da paesi UE possono essere soggette a imposte doganali;
- I servizi digitali forniti a consumatori UE possono attivare obblighi IVA nel paese del destinatario.

Imposta di bollo (stamp duty)

Applicata su trasferimenti immobiliari e alcuni strumenti contrattuali. Le aliquote immobiliari 2024/25 sono:

0% per immobili fino a GIP300.000.
5,5% sulla fascia GIP300.001 – GIP350.000.
3,5% tra GIP350.001 – GIP800.000.
4,5% sopra GIP800.000.

Novità 2024: introduzione dello stamp duty dello 0,5% sull'assegnazione dei contratti d'acquisto immobiliari "off-plan".
Un immobile "off plan" è in fase di progettazione o costruzione: si acquista su carta, prima che venga completata la costruzione.

Imposta sulle plusvalenze (capital gains tax)

Gibilterra non applica un'imposta generale sulle plusvalenze.
Eccezione introdotta nel 2025: A partire dal 1° gennaio 2025, entra in vigore una norma che introduce tassazione sul profitto da cessione di immobili residenziali in determinate situazioni:

- **Soggetti interessati:** persone fisiche o giuridiche che possiedono direttamente o indirettamente 5 o più "proprietà tassabili" (taxable properties), oppure che nel quinquennio precedente hanno detenuto in media tale numero;
- **Esclusioni**: la residenza principale, immobili commerciali o specifici immobili esenti (costruiti prima del 1988, hotel, case religiose, ecc.);
- **Tassazione**: la plusvalenza sarà trattata come reddito d'impresa e tassata secondo le aliquote correnti (tra il 12,5 % e il 15 % per le società, o le aliquote progressive per le persone fisiche);
- **Nota**: la disciplina vale anche per la vendita indiretto (ad esempio, tramite cessione di partecipazioni in società immobiliari).

Cessioni di partecipazioni societarie

- Le cessioni di partecipazioni societarie non sono soggette a Capital Gains Tax, tranne nel caso in cui si riferiscano a società holding immobiliari che generano plusvalenze immobiliari, sottoposte alla medesima nuova disciplina;

- I trasferimenti di partecipazioni in società non immobiliari restano quindi fiscalmente neutri.

Aspetto	Regola vigente
Capital gains tax generale	No a Gibilterra
Plusvalenza immobili residenziali	Sì, se possiedi ≥ 5 proprietà tassabili, dal 1 gennaio 2025
Esenzione	Residenza principale e immobili esenti (pre-1988 ecc.)
Cessione partecipazioni	No CGT, salvo per real estate holding companies

Società non residenti fiscali

Nel contesto del sistema fiscale gibilterriano, una società può essere registrata a Gibilterra senza essere considerata fiscalmente residente, a condizione che non svolga alcuna attività economica sostanziale nel territorio.

Una società registrata a Gibilterra è considerata non residente ai fini fiscali e quindi non soggetta alla corporate tax se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- Non possiede un ufficio fisico operativo a Gibilterra;
- Non impiega personale all'interno del territorio;
- Gli amministratori non sono residenti a Gibilterra né esercitano attività di gestione o decision-making nel territorio;
- Tutte le attività economiche, comprese la gestione operativa, la fatturazione e i rapporti contrattuali con clienti o fornitori, sono effettuate interamente fuori da Gibilterra.

Questa configurazione è particolarmente utile per strutture internazionali che intendono beneficiare dell'ambiente normativo favorevole di Gibilterra pur mantenendo la sede operativa altrove. Tuttavia, la mera registrazione legale non è sufficiente per determinare lo status di non residenza fiscale: l'amministrazione fiscale di Gibilterra valuterà la sostanza economica e la presenza effettiva dell'attività.

Per evitare contestazioni e garantire la conformità con le normative fiscali e antielusive, è altamente raccomandato predisporre e conservare una documentazione dettagliata che attesti la gestione estera della società, inclusi:

- Contratti stipulati all'estero.
- Luogo di svolgimento delle riunioni del consiglio di amministrazione;
- Conti bancari e sedi operative al di fuori di Gibilterra;
- Prove dell'effettiva operatività all'estero.

In caso contrario, l'HMRC gibilterriana potrebbe ritenere la società fiscalmente residente, imponendo la tassazione sui redditi anche se dichiarati come esteri.

Regole sulla sottocapitalizzazione

Non sono previste soglie rigide. Tuttavia:

- I prestiti da soci o società correlate (vedere il significato di correlate devono rispettare condizioni di mercato;
- La mancata proporzionalità tra capitale e indebitamento può comportare disconoscimento della deducibilità degli interessi passivi;
- È buona prassi mantenere un capitale sociale congruo in rapporto all'attività svolta.

Prezzi di trasferimento

Gibilterra adotta una politica conforme agli standard OCSE.

Elementi chiave:

- Operazioni intra-gruppo devono rispettare il principio di libera concorrenza (arm's length);
- È consigliata la redazione di una transfer pricing documentation, in particolare per operazioni con entità in giurisdizioni blacklisted o per importi rilevanti;
- In caso di verifica, l'onere della prova ricade sulla società.

Tassazione dei redditi delle persone fisiche

Il sistema fiscale di Gibilterra per le persone fisiche è fondato sul principio della territorialità, secondo cui solo i redditi prodotti a Gibilterra sono soggetti a tassazione. Questo rende Gibilterra particolarmente attraente per i contribuenti internazionali con redditi generati prevalentemente all'estero.

La riscossione delle imposte sui redditi da lavoro dipendente avviene inizialmente tramite un sistema di ritenuta alla fonte, noto come *pay-as-you-earn* (PAYE). I datori di lavoro sono tenuti ad applicare questo sistema senza eccezioni, a mantenere registrazioni appropriate e a completare le necessarie dichiarazioni.

Le normative PAYE richiedono che ogni dipendente ottenga dal Commissario per l'Imposta sul Reddito un certificato delle detrazioni PAYE, che assegna al dipendente un codice fiscale specifico. Il datore di lavoro è obbligato a utilizzare le tabelle fiscali fornite dall'Ufficio delle Imposte sul Reddito per calcolare e trattenere le imposte dai compensi, in base al codice attribuito al dipendente. Il datore di lavoro è quindi tenuto a versare al Commissario le imposte trattenute entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

Il datore di lavoro deve inoltre gestire i contributi per l'assicurazione sociale in modo analogo, trattenendo e versando la quota a carico del dipendente e contabilizzando anche la quota a carico del datore di lavoro.

Residenza fiscale a Gibilterra

Una persona fisica è considerata fiscalmente residente a Gibilterra se:

- è presente nel territorio per almeno 183 giorni in un anno fiscale;
- oppure è presente per almeno 300 giorni complessivi in tre anni fiscali consecutivi.

I residenti fiscali sono tassati esclusivamente sui redditi prodotti a Gibilterra. I redditi esteri, anche se trasferiti a Gibilterra, non sono soggetti a tassazione, salvo siano collegati ad attività svolte nel territorio.

Tassazione per i non residenti

I non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti localmente, come quelli derivanti da proprietà situate a Gibilterra o da impieghi lavorativi svolti fisicamente nel territorio.

Sistemi di tassazione alternativi

Gibilterra consente ai contribuenti di scegliere tra due regimi fiscali:

1. **Allowance Based System (ABS):** Questo sistema prevede l'applicazione delle aliquote su un reddito imponibile ridotto da una serie di deduzioni e detrazioni (es. spese per figli, mutui, pensioni). Le aliquote per il 2024/2025 sono:

14% sui primi GIP4.000;
17% sui successivi GIP12.000;
39% sul restante reddito imponibile.

2. **Gross Income Based System (GIBS):** In questo regime le aliquote si applicano direttamente sul reddito lordo senza detrazioni:

6% sui primi GIP10.000.
20% sui successivi GIP7.000.
28% sul reddito eccedente.

Il contribuente può scegliere il sistema più vantaggioso. In caso di dubbio, l'ufficio fiscale applicherà automaticamente quello con il minor carico fiscale.

Soglie di esenzione

- I redditi inferiori a GIP 11.450 sono esenti da imposta;
- È previsto un sistema di agevolazioni per famiglie, disabili e pensionati con aliquote ridotte o esenzioni.

Regimi speciali

Categoria 2: biettivo e destinatari
Il regime Cat 2 è destinato a individui ad alto patrimonio netto *(High Net Worth Individuals*) che desiderano trasferirsi a Gibilterra pur limitando il proprio carico

fiscale locale. È comunemente usato da imprenditori, investitori e professionisti globali.

Requisiti

Per qualificarsi come *Category 2 Individual*, un soggetto deve:

- Dimostrare un patrimonio netto minimo di GIP 2 milioni.
- Non essere stato residente ordinario a Gibilterra nei cinque anni precedenti la domanda.
- Disporre di un alloggio approvato dal Governo di Gibilterra (in genere di proprietà o locazione a lungo termine).
- Ottenere un certificato di residenza Category 2 rilasciato dal Finance Centre Director.

Vantaggi fiscali

Il regime limita l'imponibile annuo su cui viene calcolata l'imposta sul reddito:

- L'imposta si applica solo su un reddito imponibile compreso tra GIP 118.000 e GIP 1.250.000 (dati aggiornati al 2025).
- Ciò significa che l'imposta massima annua da pagare è limitata a circa GIP 44.500 (a seconda delle aliquote in vigore).
- Nessuna imposizione su redditi superiori al limite massimo.
- Redditi di fonte estera non rimpatriati non sono tassati, a meno che non vengano utilizzati per spese a Gibilterra.

Obblighi

- Dichiarazione annuale dei redditi.
- Pagamento delle tasse dovute entro i termini previsti.
- Mantenimento del domicilio autorizzato a Gibilterra.

High Executives Possessing Specialist Skills (HEPSS): obiettivo e destinatari

Il regime HEPSS è rivolto a professionisti altamente qualificati con competenze specialistiche, la cui presenza a Gibilterra apporta valore significativo all'economia locale.
È spesso utilizzato da manager senior, dirigenti aziendali, tecnologi, esperti legali o finanziari.

Requisiti

Per essere idoneo, il soggetto deve:

- Essere assunto o trasferito in una posizione dirigenziale da una società registrata a Gibilterra.
- Portare competenze specialistiche non facilmente reperibili localmente.
- Ricevere una retribuzione annua minima di GIP 160.000 (aggiornamento 2025).
- Non essere stato residente ordinario a Gibilterra nei tre anni precedenti.

- Disporre di un alloggio adeguato a Gibilterra.
- Essere approvato dal Finance Centre Director.

Vantaggi fiscali

- Il reddito annuale imponibile è limitato a un massimo di GIP 160.000, anche se lo stipendio reale è superiore.
- Quindi, l'imposta sul reddito non può eccedere circa GIP 43.000 all'anno (a seconda dell'aliquota).
- Nessuna imposizione sui guadagni eccedenti la soglia.
- Accesso completo ai servizi locali come residente.

Obblighi

- Mantenimento del contratto di lavoro e dei requisiti minimi salariali.
- Presentazione annuale della dichiarazione dei redditi.
- Notifica di cambiamenti lavorativi o residenziali.

Confronto tra Cat 2 e HEPSS

Caratteristica	Category 2	HEPSS
Finalità	Per individui ad alto patrimonio	Per dirigenti altamente qualificati
Reddito minimo richiesto	Nessuno, ma patrimonio ≥ GIP 2M	Stipendio annuo ≥ GIP 160.000
Massimale imponibile	GIP 1.250.000	GIP 160.000
Tassa massima annua	Circa GIP 44.500	Circa GIP 43.000
Imposizione su eccedenza reddito	No	No
Necessità di lavoro a Gibilterra	No	Sì
Alloggio approvato necessario	Sì	Sì
Idoneità pregressa alla residenza	Non residente negli ultimi cinque anni	Non residente negli ultimi tre anni

Considerazioni pratiche

Con l'aumento della corporate tax al 15% e la crescente attenzione internazionale sulla trasparenza fiscale, Gibilterra ha mantenuto competitività per individui e professionisti grazie a regimi come Cat 2 e HEPSS. Tuttavia:

- La conformità sostanziale è essenziale: la residenza deve essere effettiva, non solo formale.
- L'alloggio deve essere utilizzato in maniera genuina e disponibile per l'intero anno.
- È importante ricevere consulenza fiscale locale e internazionale, soprattutto se si hanno redditi in altre giurisdizioni.

Conclusioni

Il regime fiscale per le persone fisiche a Gibilterra, aggiornato all'anno fiscale 2024/2025, si conferma estremamente competitivo: la territorialità della tassazione, le aliquote contenute, i regimi opzionali e gli incentivi per individui ad alto reddito lo rendono un contesto ideale per professionisti, dirigenti e investitori globali.
È tuttavia importante strutturare correttamente la propria residenza fiscale per evitare conflitti con altre giurisdizioni e beneficiare a pieno delle esenzioni disponibili.

19. CONTRIBUTI E PREVIDENZA (SOCIAL INSURANCE)

Contributi obbligatori per tutti i lavoratori subordinati e autonomi.

Dipendenti (2024/25):

- **Datore di lavoro:** 18% su salario lordo (min GIP 1.583,40 – max GIP 2.784,60);
- **Lavoratore**: 10% (min GIP 709,80 – max GIP 2.020,20).

Autonomi:

- Contributo fisso pari al 20% su base imponibile, con massimo GIP 2.652/anno.

Il mancato versamento comporta sanzioni e perdita dei diritti previdenziali.

Incentivi fiscali

Gibilterra prevede incentivi per settori strategici:

- Fintech e Blockchain: sandbox normativi e esenzioni parziali;
- Ricerca e sviluppo (R&D): deduzioni maggiorate per costi di innovazione;
- Start-up e imprese early stage: regime fiscale agevolato nei primi 3 anni;
- Energie rinnovabili: accesso facilitato a licenze e fondi.

Gli incentivi sono subordinati a requisiti di sostanza economica e presenza fisica.

Conclusione

Il sistema fiscale gibilterriano 2024/25 è trasparente, competitivo e orientato all'internazionalizzazione. Le imprese possono beneficiare di una tassazione favorevole, ma è fondamentale garantire compliance sostanziale, tracciabilità delle operazioni e una governance reale per evitare rischi di contestazioni in sede internazionale.

GLOSSARIO INGLESE – ITALIANO

INGLESE	ITALIANO
Common Law	Diritto consuetudinario inglese
Supreme Court	Corte Suprema
Court of Appeal	Corte d'Appello
Magistrates' Court	Tribunale dei Magistrati
Privy Council	Consiglio Privato (organo giurisdizionale finale)
Judicial Committee	Comitato Giudiziario
Companies Act	Legge sulle Società
Income Tax Act	Legge sull'Imposta sul Reddito
Financial Services Act	Legge sui Servizi Finanziari
Insolvency Act	Legge sull'Insolvenza
Trusts Act	Legge sui Trust
Foundations Act	Legge sulle Fondazioni
Data Protection Act	Legge sulla Protezione dei Dati
GDPR	Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
Gibraltar Financial Services Commission (GFSC)	Commissione per i Servizi Finanziari di Gibilterra
Companies House	Registro delle Imprese
Income Tax Office	Ufficio delle Imposte sul Reddito
CRS (Common Reporting Standard)	Standard Comune di Rendicontazione
FATCA	Legge USA per la Conformità Fiscale dei Conti Esteri
AML/CFT	Antiriciclaggio e Contro il Finanziamento del Terrorismo
GAFI/FATF	Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale
OCSE - Global Forum	OCSE - Forum Globale sulla

	Trasparenza Fiscale
ADR	Risoluzione Alternativa delle Controversie
Private Company Limited by Shares (Ltd)	Società a Responsabilità Limitata per Azioni
Confirmation Statement	Dichiarazione di Conferma
Public Company Limited by Shares (PLC)	Società per Azioni Pubblica
Certificate to Commence Business	Certificato di Inizio Attività
Annual General Meeting (AGM)	Assemblea Generale Annuale
Gibraltar Stock Exchange (GSX)	Borsa Valori di Gibilterra
Limited Liability Partnership (LLP)	Società di Persone a Responsabilità Limitata
Sole Proprietorship	Impresa Individuale
Department of Employment	Dipartimento del Lavoro
Branch	Filiale / Succursale
Trust	Fiducia / Trust (relazione fiduciaria)
Trustee	Fiduciario / Amministratore del Trust
Foundation	Fondazione
Protected Cell Company (PCC)	Società a Celle Protette
Core	Nucleo / Società madre
Cell	Cella
Dividends	Dividendi
Capital Gains	Plusvalenze
Permanent Establishment (PE)	Stabile Organizzazione
Branch	Succursale / Filiale
Corporate Tax Return	Dichiarazione dei Redditi Societaria
Overseas Company Establishment	Registrazione di Società Estera
Statute	Statuto
Registrar	Registro / Ufficio del Registro
Co-working	Spazio di lavoro condiviso
Virtual Office	Ufficio virtuale

Full Subsidiary	Società interamente controllata
OECD	OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico)
Double Tax Treaties	Convenzioni contro la doppia imposizione
Director	Amministratore / Direttore
Company Secretary	Segretario della Società
Compliance	Conformità
Holding	Società Holding
Investment Vehicle	Veicolo di Investimento
Private Equity	Capitale Privato
Bonds	Obbligazioni
Stock Exchange	Borsa Valori
Company Limited by Guarantee	Società a Responsabilità Limitata senza Capitale Azionario
Non-Governmental Organization (NGO)	Organizzazione Non Governativa
Unlimited Company	Società a Responsabilità Illimitata
Disclosure	Divulgazione / Comunicazione Pubblica
Partners	Soci / Partner
Joint Ventures	Joint Venture
Consortium	Consorzio
Governance	Governance / Amministrazione
Accounts	Bilanci / Conti
Contractual Flexibility	Flessibilità Contrattuale
Tax Base	Base Imponibile
Substance Requirements	Requisiti di Sostanza
Multi-Compartment Funds	Fondi Multi-Comparto
Captive Insurance	Assicurazione Captive. E' una società assicurativa controllata da un'impresa (o gruppo di imprese) che la utilizza per assicurare i propri rischi aziendali.

	In pratica, l'azienda crea una propria compagnia assicurativa per coprire i rischi specifici a cui è esposta, invece di rivolgersi a compagnie assicurative tradizionali.
Sole Proprietorship	Ditta Individuale
Freelance	Lavoratore Autonomo / Freelance
Department of Employment	Dipartimento del Lavoro
Assets	Attività / Asset
Compartments	Comparti
Reporting	Rendicontazione
Financial Reporting	Rendicontazione Finanziaria
Annual Accounts	Bilancio Annuale
Balance Sheet	Stato Patrimoniale
Profit and Loss Account	Conto Economico
Directors' Report	Relazione degli Amministratori
Audit Report	Relazione del Revisore
Audit	Revisione Contabile
IFRS	Principi Contabili Internazionali (IFRS)
UK GAAP	Principi Contabili UK (UK GAAP)
Corporate Tax Return (CT1)	Dichiarazione dei Redditi Societaria (CT1)
Income Tax Office	Ufficio delle Imposte sul Reddito
Charges	Ipoteca / Vincolo su Beni
Beneficial Ownership (BO)	Titolare Effettiva
Persons with Significant Control (PSC)	Persone con Controllo Significativo
Anti-Money Laundering Directive (AMLD)	Direttiva Antiriciclaggio
Risk Management	Gestione del Rischio
Internal Control	Controllo Interno
Corporate Governance	Governo Societario
Disclosure	Divulgazione
ESG (Environmental, Social,	Fattori ESG (Ambientale, Sociale e

Governance)	Governance)
CSR (Corporate Social Responsibility)	Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR)
Extraordinary resolution	Delibera straordinaria
Register of Members	Registro dei soci
Articles of Association	Statuto societario
Pre-emption clause	Clausola di prelazione
Lock-up clause	Clausola di blocco o clausola di inalienabilità
Ordinary shares	Azioni ordinarie
Preference shares	Azioni privilegiate
Non-voting shares	Azioni senza diritto di voto
Convertible shares	Azioni convertibili
Minority shareholders	Soci di minoranza
Shareholders' agreement	Patto parasociale
Drag-along	Clausola di trascinamento È una clausola tipica dei patti parasociali o degli accordi tra soci che prevede che, in caso di vendita delle proprie quote da parte di un socio di maggioranza (o di un certo numero di soci), anche i soci di minoranza siano obbligati a vendere le loro quote alle stesse condizioni, trascinati appunto nella vendita.
Tag-along	Clausola di co-vendita. È una clausola che tutela i soci di minoranza, prevedendo che, in caso di vendita delle quote da parte di un socio di maggioranza (o di controllo), i soci di minoranza abbiano il diritto di

	partecipare alla vendita alle stesse condizioni. In pratica, consente loro di "agganciarsi" all'operazione per non rimanere coinvolti in un cambio di controllo senza avere voce in capitolo.
Exit strategies	Strategie di uscita
Initial Public Offering (IPO)	Offerta pubblica iniziale
Paid-up capital	Capitale versato
Subscribed capital	Capitale sottoscritto
Due diligence	Verifica preliminare
proxy	Delega scritta
Written Resolutions	Delibere scritte
special resolution	Delibera straordinaria
ordinary resolution	Delibera ordinaria
Guernsey Financial Services Commission – GFSC	Commissione per i Servizi Finanziari di Guernsey
unfair prejudice	Pregiudizio ingiusto
oppression	Oppressione
pecuniary sanctions	sanzioni pecuniarie
compliance systems	sistemi di conformità
governance	governo societario
disqualified director	amministratore squalificato
Know Your Client (KYC)	Conosci il tuo cliente
negligence	negligenza
fraud	frode
false statements	false dichiarazioni
Board of Directors	Consiglio di Amministrazione
executive directors	amministratori esecutivi
non-executive directors	amministratori non esecutivi
Chairman	Presidente del consiglio
board charter	regolamento interno del consiglio

accountability	responsabilità gestionale
stakeholders	portatori di interesse
succession plans	piani di successione
board effectiveness	efficacia del consiglio
corporate governance	governo societario
independent auditor	revisore contabile indipendente
extraordinary meeting	assemblea straordinaria
certificate of incorporation	certificato di incorporazione
related-party transactions	operazioni con parti correlate
minority shareholders	azionisti di minoranza
financial statements	rendiconti finanziari
mergers and acquisitions	fusioni e acquisizioni
regulated investment vehicle	veicolo di investimento regolamentato
stock exchange	borsa valori
continuous disclosure	informativa continua
re-registration	ri-iscrizione
residual profits	utili residui
statutory restrictions	restrizioni statutarie
notice of meeting	avviso di convocazione
capital increase	aumento di capitale
capital reduction	riduzione di capitale
buy-out	acquisto forzato
put option	opzione di vendita
change of control	cambio di controllo
succession plans	piani di successione
board effectiveness	efficacia del consiglio
residual profits	utili residui
notice of meeting	avviso di convocazione
Nominee shareholders	Azionisti fiduciari
Golden shares	Azioni privilegiate con potere di veto o controllo
Debt-to-equity swap	Conversione di debiti in capitale
Corporate Tax	Imposta sulle società
Utilities	Servizi essenziali (es. energia,

	telecomunicazioni)
Arm’s length	Condizioni di mercato

Ascheri Group

10th Floor,
26-28 Hammersmith Grove,
Hammersmith,
London W6 7HA,
Regno Unito

Tel. +44 203 953 1150
Fax. +44 207 681 2206
Mobile +44 741 282 3932
Skype: ascheri-partners

info@ascheri.co.uk
info@ascherinelson.uk
info@ascheri.academy
info@ascherigroup.uk

https://www.ascheri.co.uk
https://www.ascheri.academy
https://www.ascherinelson.uk
https://www.ascherigroup.uk

Ascheri & Partners Ascheri Nelson Ascheri Academy